

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 67

Schema di decreto legislativo recante: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80" (281)

Novembre 2003

INDICE

Osservazioni generali sulla RT	pag.	1
Effetti complessivi del provvedimento	pag.	3
1.2.3 a) Aliquota ordinaria al 33% (articolo 76, comma 2, del Tuir)	pag.	9
1.2.3 b) Abolizione della DIT (articolo 3, comma 2).....	pag.	10
1.2.3 c) Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate (articolo 102, comma 3, del Tuir)	pag.	12
1.2.3 d) Abolizione credito di imposta sui dividendi (soppressione dell'articolo 14 del Tuir vigente; articolo 90, comma 2, del nuovo Tuir)	pag.	14
1.2.3 e) Parziale tassazione dei dividendi (articolo 90, comma 2, del Tuir)	pag.	17
1.2.3 f) <i>Thin capitalization</i> e <i>Pro-rata</i> patrimoniale (articoli 97-99 del Tuir)	pag.	19
1.2.3 g) Abolizione d. lgs. n. 358 del 1997 (articolo 3, comma 3).....	pag.	26
1.2.3 h) Norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti (articolo 110, comma 4, del Tuir)	pag.	33
1.2.3 i) Trasparenza societaria (articolo 116 del Tuir).....	pag.	39
1.2.3 j) Trasparenza piccole s.r.l. (articolo 117 del Tuir)	pag.	43
1.2.4 Consolidato nazionale (articoli da 118 a 131 del Tuir)	pag.	46
1.2.5 Consolidato mondiale (articoli da 132 a 144 del Tuir).....	pag.	52
1.2.6 <i>Tonnage tax</i> (articoli 157-162 del Tuir)	pag.	56
2.1 Proroga del termine di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 (articolo 4, lettera a).....	pag.	61
2.2 Modifiche alla disciplina del reddito di impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora (articolo 110 del Tuir).....	pag.	64
2.3 Assimilazione alle azioni di nuovi strumenti finanziari (articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir)	pag.	65
2.4 Utili esteri distribuiti a società non collegate (articolo 90 del Tuir).....	pag.	65
2.5 Imprese di assicurazioni (articolo 112 del Tuir).....	pag.	67
2.6 Disapplicazione per gli enti creditizi delle disposizioni su plus-minusvalenze realizzate	pag.	67
2.7 Stabili organizzazioni.....	pag.	68

2.8	Crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero (articolo 167 del Tuir).....	pag.	68
2.9	Estensione della disciplina CFC per le partecipazioni collegate (articolo 170 del Tuir)	pag.	71
2.10	Norma transitoria su svalutazioni (articolo 111 del Tuir)	pag.	71
2.11	Indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni (articolo 102 del Tuir)	pag.	72
2.12	Irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni su titoli dell'attivo circolante (articolo 111 del Tuir).....	pag.	74
2.13	Operazioni in valuta (articolo 111 del Tuir)	pag.	74
2.14	Trasformazione eterogenea.....	pag.	75
3.	Imposta sul reddito delle società di persone	pag.	76
3.1.1	Abolizione della DIT	pag.	77
3.1.2	Abolizione dell'imposta sostitutiva ex d. lgs n. 358 del 1997.....	pag.	78
3.1.3	Abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al d. lgs. n. 461 del 1997 (articolo, comma 2).....	pag.	81
3.1.4	Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, <i>thin capitalization</i> e <i>pro-rata</i> patrimoniale.....	pag.	82
3.1.5	Abolizione del credito di imposta sui dividendi.....	pag.	83
4.	Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali.....	pag.	84
4.1	Persone fisiche	pag.	85
4.1.1	Abolizione della DIT	pag.	85
4.1.2	Abolizione dell'imposta sostitutiva ex d. lgs n. 358 del 1997.....	pag.	86
4.1.3	Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, <i>thin capitalization</i> e <i>pro-rata</i> patrimoniale.....	pag.	87
4.1.4	Parziale inclusione (40%) della base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate	pag.	88
4.1.5	Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l. ("trasparenza fiscale")	pag.	90
4.1.6	Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio d'impresa.....	pag.	93
4.1.7	Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio d'impresa.....	pag.	94
4.1.8	Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati ai soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione (articolo 3, comma 1)	pag.	95

4.1.9	Utili esteri distribuiti a persone fisiche	pag.	96
4.1.10	Associazione in partecipazione (articolo 47, comma 2, del Tuir e articolo 2 schema d. lgs).....	pag.	97
4.2	Enti non commerciali.....	pag.	99
4.2.1	Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio d'impresa.....	pag.	100
4.2.2	Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate	pag.	101
4.2.3	Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio d'impresa.....	pag.	102
4.2.4	Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%	pag.	103
4.3	Persone fisiche ed enti non commerciali: riporto minusvalenze su partecipazioni qualificate	pag.	104

Osservazioni generali sulla RT

Lo schema di decreto legislativo in esame modifica la vigente normativa in materia di tassazione sul reddito delle persone giuridiche contenuta nel titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986, d'ora in avanti Tuir), in attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o), della legge-delega n. 80 del 7 aprile 2003. Si ricorda che in base all'articolo 10 di tale legge, dai decreti di attuazione dell'articolo 4 non possono derivare oneri aggiuntivi. Ove ciò avvenga, si provvede ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

La RT allegata allo schema di decreto si basa su una articolata metodologia di quantificazione delle variazioni finanziarie associate alla nuova normativa. In particolare, sono state effettuate simulazioni microeconomiche a partire dalle dichiarazioni dei redditi di singoli contribuenti; per stimare gli effetti non riscontrabili dalle dichiarazioni presentate sono state effettuate valutazioni su base macroeconomica; la RT contiene infine una terza parte che prende in considerazione le modificazioni quantitative legate alla variazione della normativa vigente in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

La base dati utilizzata ai fini della stima è fornita da:

- dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2002 ed UNICO 2001;
- dichiarazioni dei redditi modello 760/97 e modello 760/98;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2001;

- archivio dei bilanci CERVED anno d'imposta 1999 e 2000 e archivio CERVED gruppi nazionali anno d'imposta 2001 nonché archivio CERVED delle partecipazioni in società non residenti;
- archivio *Lloyds* delle società di armamento.

In via generale, con riferimento alla scelta dei dati utilizzati per le quantificazioni proposte, per quanto concerne gli anni d'imposta 1999 e 2000 la RT si basa sulle informazioni tratte dall'archivio dei bilanci CERVED. Al riguardo, si segnala un primo problema di ordine metodologico: infatti, non è chiaro per quali ragioni la RT non abbia preso a base delle proprie valutazioni le informazioni estraibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel completo intervallo di tempo che va dall'anno d'imposta 1997 all'anno d'imposta 2001, che rappresentano uno *stock* di dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, più omogeneo rispetto a quello utilizzato per le altre annualità.

L'utilizzo dei dati CERVED sembrerebbe infatti necessario solo per trarre dati di natura economico-finanziaria non rilevabili dalla modulistica (e quindi dalle aggregazioni) di tipo fiscale. Pertanto, la rilevazione dei dati di fonti diverse sembrerebbe più opportuna come strumento aggiuntivo di informazioni e non principale.

Di seguito ci si sofferma sui più importanti aspetti della modifica della tassazione delle società suscettibili di generare variazioni di gettito, secondo l'impostazione della RT, la quale non segue l'ordine degli articoli del nuovo testo unico, ma raggruppa i principali argomenti.

Effetti complessivi del provvedimento

La RT contiene una tabella riassuntiva con gli effetti complessivi del provvedimento in termini di competenza ed una con i corrispettivi effetti in termini di cassa: in termini di competenza, vengono indicati i dati riferiti agli anni 2004 e 2005, in termini di cassa quelli per gli anni 2004, 2005 e 2006. Come si evidenzia nei prospetti riportati di seguito, che presentano congiuntamente (la Tab. 1 in modo sintetico, la Tab. 2 in modo dettagliato) i totali delle due tabelle citate, il passaggio dalla competenza alla cassa comporterebbe un'inversione di tendenza in base alla quale le perdite di gettito riscontrate per la competenza - pari per il 2004 a circa 1.118 mln di euro e per il 2005 a circa 106,7 mln di euro - darebbero luogo ad un sia pur limitato aumento di gettito per quanto riguarda gli effetti di cassa, in ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

(mln di euro)

2004		2005		2006
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Cassa
-1.118,3	14,4	-106,7	13,5	0,6

In proposito, si osserva che, per quanto riguarda il 2005, non si verifica in termini di cassa la ripercussione della rilevante perdita di gettito di competenza 2004, in quanto viene conteggiata una maggiore entrata di 668,3 mln di euro (aggiuntivi rispetto ai 557,4 mln riportati come acconto IRES/IRE 2005, sulla base di una percentuale media del 75 per cento) derivante dall'aumento *una tantum* della percentuale dell'acconto (stabilito

nell'articolo 4, lettera m), del presente schema di decreto nella misura di 3,5 punti percentuali) ai soli fini IRES; il relativo effetto è stato calcolato considerando un totale di imposte a debito da parte di società ed enti pari a 25,5 mld di euro.

In sostanza, per il 2005 la perdita di gettito derivante dalle imposte sostitutive viene compensata in termini di cassa dall'incremento di gettito a titolo di acconto sulle imposte dirette (per le quali la stima di competenza è viceversa positiva).

Per quanto riguarda il 2006, l'importo in termini di cassa indicato in relazione alle imposte dirette (1.304,9 mln di euro) è rappresentato dall'acconto di quanto dovuto per il 2006 stesso, che tuttavia non viene indicato nel prospetto relativo agli effetti in termini di competenza; anche con riferimento all' IRAP, la tabella in termini di cassa riporta l'acconto (in questo caso negativo) riferito al 2006, mentre non è riportato un valore corrispondente in termini di competenza.

Il prospetto in termini di competenza indica infatti gli effetti in termini di gettito limitatamente agli anni 2004 e 2005 e non consente quindi di verificare la congruità delle stime di cassa, le quali incorporano variazioni di competenza 2006; continuando la proiezione nel tempo, sulla base della considerazione che la nuova normativa introduce modifiche di natura permanente, sarebbe necessario indicare peraltro, con riferimento al 2006, anche i consistenti effetti negativi (pari a 1.736 mln di euro) derivanti dall'abolizione delle imposte sostitutive. Appare dunque necessario un chiarimento sul punto.

In considerazione del fatto che alcune norme contenute nel provvedimento in esame esplicano i propri effetti in un più lungo arco di

tempo¹, si osserva infine che i riflessi in termini di cassa delle modifiche contenute nel presente decreto legislativo dovrebbero essere indicati per tutto l'arco temporale in relazione al quale è possibile che gli effetti stessi si ripercuotano.

Le suesposte considerazioni risultano rilevanti ai fini della verifica dei vincoli già ricordati, fissati dall'articolo 10 della legge-delega n. 80 del 2003.

¹ Solo a titolo di esempio, l'abolizione del credito d'imposta sui dividendi e le norme sulla deduzione degli ammortamenti permettono ai soggetti interessati di portare in detrazione talune perdite nei quattro esercizi successivi a quelli nei quali si è verificata la perdita stessa.

Effetti sul gettito in termini di competenza		
(milioni di euro)		
	2004	2005
IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE		
QUANTIFICAZIONE SU DATI MICROECONOMICI		
IRES al 33%	-973,0	-1.001,0
Soppressione DIT	727,0	703,0
Indeducibilità minusvalenze partecipazioni	1.011,0	1.729,0
Abolizione credito d'imposta dividendi	3.538,0	3.490,0
Parziale tassazione dividendi	21,0	25,0
Thin capitalization e pro-rata patrimoniale	409,0	436,0
Abolizione d.lgs.358/97 (tassaz. riorganizzazioni aziendali)	-732,0	-392,0
Deducibilità ammortamenti, rettifiche, accantonamenti	-658,0	-698,0
Trasparenza fiscale	-177,0	-169,0
Trasparenza piccole s.r.l.	-467,0	-488,0
Consolidato nazionale	-3.376,0	-3.438,0
Consolidato mondiale	-328,0	-409,0
Tonnage tax	-16,0	-16,0
QUANTIFICAZIONE SU DATI MACROECONOMICI		
Affrancamento disavanzi di fusione/scissione	-171,0	86,0
Modifica tassazione interessi di mora	0,0	0,0
Nuovi strumenti finanziari riforma diritto societario	0,0	0,0
Tassazione partecipazioni estere	-119,0	-119,0
Tassazione imprese di assicurazione	6,9	6,9
Deducibilità minusvalenze enti creditizi	0,0	0,0
Stabili organizzazioni	0,0	0,0
Crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero	-15,6	-15,6
Estensione disciplina CFC per partecipazioni collegate	5,8	5,8
Regime transitorio svalutazioni	0,0	0,0
Indeducibilità minusvalenze da cessioni di partecipazioni	261,0	261,0
Irrilevanza fiscale svalutazioni/rivalutazione titoli	0,0	0,0
Tassazione operazioni in valuta	0,0	0,0
Trasformazione eterogenea	0,0	0,0
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' DI PERSONE		
Abolizione DIT	20,2	20,2
Abolizione imposta sost.operazioni riorganizzaz. imprese	-23,2	-12,4
Abolizione imposta sost.su plusvalenze cessione partecipaz.	-2,6	-2,6
Indeducibilità minusvalenze realizzate su partecipazioni	3,4	3,4
Thin capitalization e pro-rata patrimoniale	2,8	2,8
Abolizione del credito d'imposta sui dividendi	69,9	69,9

Effetti sul gettito in termini di competenza		
(milioni di euro)		
	<i>2004</i>	<i>2005</i>
IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FISICHE		
Abolizione DIT	3,0	3,0
Abolizione imposta sost.operazioni riorganizzaz. imprese	-48,7	-27,0
Indeducibilità minusvalenze realizzate su partecipazioni	3,8	3,8
Thin capitalization e pro-rata patrimoniale	0,0	0,0
Parziale tassazione dividendi partecipazioni qualificate: IRPEF	32,5	32,5
Parziale tassazione dividendi partecip. qualif.: addiz.reg. IRPEF	-18,4	-18,4
Trasparenza fiscale: dividendi qualificati piccole s.r.l. IRPEF	0,0	-85,0
Trasparenza fiscale: dividendi qualificati piccole s.r.l. add. reg.	0,0	-2,0
Trasparenza fiscale: divid. non qualificati piccole s.r.l. IRPEF	0,0	-8,4
Trasparenza fiscale: divid. non qualificati piccole s.r.l. add. reg.	15,9	8,3
Parziale tassazione plusvalenze: IRPEF	-67,0	-67,0
Parziale tassazione plusvalenze: addizionale reg. IRPEF	2,6	2,6
Parziale tassazione dividendi partecipaz. non qualificate: IRPEF	0,3	0,3
Parziale tassazione dividendi partec. non qualif.: add.reg.IRPEF	0,0	0,0
Non tassazione separata somme assegnate ai soci: IRPEF	-1,1	-1,1
Non tassaz. separata somme assegnate ai soci: add.reg.IRPEF	0,0	0,0
Utili esteri distribuiti a persone fisiche: IRPEF	-1,4	-1,4
Utili esteri distribuiti a persone fisiche: addizionale region.IRPEF	-0,3	-0,3
Associazione in partecipazione	1,7	1,7
Associazione in partecipazione: addizionale regionale IRPEF	-0,08	-0,08
Ripporto minusvalenze su partecipazioni qualificate	0,0	0,0
IMPOSTA SUL REDDITO ENTI NON COMMERCIALI		
Parziale tassazione dividendi partecipazioni qualificate: IRES	53,0	53,0
Tassazione dividendi partecipaz. non qualificate: IRES	10,8	10,8
Parziale tassazione plusvalenze da partec. qualificate: IRES	-2,6	-2,6
Abbattimento aliquota IRES	-18,9	-18,9
Ripporto minusvalenze su partecipazioni qualificate	0,0	0,0
TOTALE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE(*)	-1.017,2	-37,7
EFFETTI IN TERMINI DI IRAP		
Deducibilità ammortamenti, rettifiche, accantonamenti	-79,0	-79,0
Affrancamento disavanzi di fusione/scissione	-22,0	11,0
TOTALE EFFETTI IRAP(**)	-101,0	-68,0
(*) Il totale riportato nel prospetto riassuntivo della RT è pari a -1.017,8 mln per il 2004 e -39,2 per il 2005		
(**) Il totale riportato nel prospetto riassuntivo della RT è pari a -100,5 mln per il 2004 e -67,5 per il 2005		

EFFETTI COMPLESSIVI INDICATI NELLA RT - RAFFONTO TRA COMPETENZA E CASSA

(milioni di euro)

	CASSA				COMPETENZA		
	2004	2005	2006	Totale	2004	2005	Totale
	IMPOSTE sostitutive						
		-1.775,2	-1.775,2	-3.550,4	-1.775,2	-1.775,2	-3.550,4
	Imposte dirette						
Ritenute IRES/IRE	14,4	6,0	6,0	26,4			
Addizionale regionale		-0,2	-9,8	-10,0			
Saldo IRES/IRE 2004		743,2		743,2			
Acconto IRE/IRE 2005		557,4	-557,4	0,0			
Modifica % acconto 2005		668,3	-668,3	0,0			
Saldo IRES/IRE 2005			1.739,8	1.739,8			
Acconto IRE/IRE 2006			1.304,9	1.304,9			
Totale imposte dirette	14,4	1.974,7	1.815,2	3.804,3	757,4	1.736,0	2.493,4
	IRAP						
Saldo 2004		-100,5		-100,5			
Acconto 2005		-85,5	85,5	0,0			
Saldo 2005			-67,5	-67,5			
Acconto 2006			-57,4	-57,4			
Totale IRAP	0,0	-186,0	-39,4	-225,4	-100,5	-67,5	-168,0
Totale generale	14,4	13,5	0,6	28,5	-1.118,3	-106,7	-1.225,0

1.2.3 a) - Aliquota ordinaria al 33 % (articolo 76, comma 2, del Tuir)

Con la norma in esame si porta l'aliquota ordinaria IRES al 33%. L'articolo 76, comma 2, del "nuovo" Tuir si sovrappone all'articolo 91 del vigente Tuir, che prevedeva un'applicazione dell'imposta al 34% sui redditi conseguiti a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2003.

La RT stima una perdita di gettito di competenza pari a circa 973 mln di euro per l'anno 2004 e 1.001 mln di euro per l'anno 2005, ma non offre elementi informativi specifici che permettano la verifica dei dati complessivi esposti; viene esplicitato esclusivamente che il calcolo delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota è applicato, per ambedue gli anni in discorso, su un numero di soggetti pari a 410.400 unità.

Al riguardo, si sottolinea che ai fini di una valutazione più prudentiale della variazione di gettito tra il 2004 ed il 2005 (pari ad una ulteriore perdita di euro 28 mln) si sarebbe dovuto scontare un incremento del numero dei soggetti IRES. Il numero dei contribuenti (società di capitali ed enti commerciali) assoggettati a tale imposta ha subito infatti - sulla base dei dati contenuti nella stessa RT (vedi pag. 11) - una crescita negli anni presi a riferimento per la rilevazione dei dati, pari a circa il 6,1% tra gli anni 2000 e 2001 e al 4,2% tra gli anni 1996 e 1997².

² Ad esempio un incremento pari al 5,5% dei soggetti IRES porterebbe il numero dei contribuenti a 432.972 unità, con un corrispondente importo della perdita pari ad euro 1.026 mln che, sommato ai 28 mln di euro di differenza, genererebbe una diminuzione globale di gettito per il 2005 pari ad euro 1.054 mln.

1.2.3 b) - Abolizione della DIT (articolo 3, comma 2)

Con l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto in esame si abroga il beneficio della *Dual Income Tax*.

Al riguardo, la RT stima un recupero di gettito, in termini di competenza, pari a circa 727 mln di euro per il 2004 e a 703 mln di euro per il 2005, che interesserebbe circa 108.000 contribuenti.

Si sottolinea peraltro la mancanza nella RT di dati e riferimenti numerici che permettano di verificare la stima indicata.

Una verifica induttiva è possibile tuttavia prendendo a riferimento i dati di consuntivo dell'anno 1999 che si rilevano dalle dichiarazioni UNICO 2000 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali³, dove il numero dei contribuenti che usufruivano dell'agevolazione in questione era pari a 111.625; nello specifico, appare significativo avvalersi di tali dati in quanto con riferimento all'esercizio 1999 non erano ancora intervenute le successive variazioni normative che hanno sensibilmente modificato il regime di applicabilità della DIT, generando una riduzione dei suoi effetti (sia finanziari che fiscali). Infatti giova ricordare che la normativa in parola è stata modificata in diverse occasioni ed in particolare con la legge n. 383 del 2001 (che ha provveduto a bloccare gli incrementi patrimoniali rilevanti ai fini della DIT al 30 giugno 2001 ed ha introdotto la possibilità di scegliere in alternativa alla DIT stessa l'agevolazione fiscale sugli investimenti definita "Tremonti-*bis*") e successivamente con il decreto-legge n. 209 del 2002 (che ha ridotto notevolmente la portata della agevolazione di aliquota DIT e conseguentemente l'opzione dei contribuenti per tale agevolazione).

³ Ministero dell'economia e delle finanze - Analisi statistiche - Le società di capitali e gli enti commerciali - Anno d'imposta 1999, pag. 266.

Sulla base di tali considerazioni, sarebbe verosimile ritenere che i soggetti che attualmente beneficiano delle aliquote agevolate ai fini DIT siano in numero inferiore rispetto a quelli che ne hanno usufruito in regime di DIT pienamente vigente.

Nella RT in discorso si quantificano i soggetti dai quali poter recuperare gettito a fini DIT per gli anni 2004 e 2005 in numero pari a 108.000 unità, laddove nella Relazione sugli effetti dell'applicazione della legge "Tremonti-bis" presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002)⁴ i medesimi soggetti persone giuridiche che hanno beneficiato dell'agevolazione DIT risultano pari a 106.623 unità.

Pertanto, in maniera non plausibile sembra essere stimato un andamento in crescita nel numero dei suddetti soggetti nell'intervallo temporale che va dal 2001 al 2004.

Per di più, sempre con riferimento ai dati contenuti nella citata relazione, a fronte di un numero maggiore di soggetti risulterebbe un importo di imponibile a fini DIT notevolmente ridotto rispetto a quello ivi riportato per l'anno 2001.

Altro dato che suscita perplessità riguarda la percentuale di recupero di gettito; infatti, ponendo a rapporto il recupero di gettito con l'imponibile a fini DIT stimato per gli anni 2004 e 2005 si ottiene una percentuale pari al 13,84%, che dovrebbe rappresentare la ponderazione tra i due differenziali di aliquote DIT. Tale percentuale, se sottratta al 33% (aliquota ordinaria IRES), darebbe luogo ad un'aliquota ponderata DIT pari al 19,16%, che non risulta coerente se si pensa che tale valore dovrebbe comunque porsi nell'ambito

⁴ Si confronti la Tavola 4.7 pubblicata nella citata Relazione, presentata dal Governo l'11 marzo 2003.

dell'intervallo tra il 7% ed il 19% (attuali due aliquote DIT). Da ciò conseguirebbe pertanto una sottostima del recupero di gettito.

Un'ultima riflessione nasce dal fatto che nella precedente RT di cui alla citata legge n. 383 del 2001 (c.d. "Tremonti-bis") si indicava come possibile recupero di gettito nei confronti del 50% dei soggetti in regime DIT un importo pari a circa 1.140 mld di lire, che in euro rappresentano una stima pari a 588,76 mln; tale quantificazione, presentata come proiezione per l'anno 2003, veniva effettuata con riferimento a tutti i soggetti DIT (persone fisiche e giuridiche) e scontava gli effetti delle limitazioni contenute nella legge stessa. Se oltre a ciò si considera l'ulteriore limitazione applicativa della DIT di cui al citato decreto-legge n. 209 del 2002, ne consegue che la stima di 727 mln di euro per il 2004 e 703 mln per il 2005 del gettito recuperabile dall'applicazione della normativa in parola farebbe ipotizzare una sovrastima della quantificazione.

In relazione alle questioni sopra esposte, sembrerebbe opportuna un'integrazione di informazioni relativamente alla quantificazione del punto in esame.

1.2.3 c) - Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate (articolo 102, comma 3, del Tuir)

Il comma 3 dell'articolo 102 prevede la non deducibilità delle svalutazioni iscritte sulle partecipazioni immobilizzate a partire dal 2004. Continua invece ad essere consentita la deduzione del 20% delle svalutazioni riferite a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della riforma.

Al riguardo, il decreto-legge n. 209 del 2002 aveva disposto nel senso di consentire che tali minusvalenze fossero diluite nel tempo, prevedendone una

deducibilità fiscale in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritte e nei quattro successivi. Le norme in esame intendono invece escludere del tutto tale possibilità a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

La RT quantifica il recupero di gettito derivante dall'applicazione della norma in 1.011 milioni di euro nel 2004 ed in circa 1.729 milioni di euro nel 2005 da parte di 5.500 contribuenti.

Al riguardo si osserva che sulla base di un riscontro con la precedente RT presentata con riferimento al citato decreto-legge n. 209 del 2002, sembrerebbero non risultare differenze evidenti nella quantificazione: occorrerebbe comunque conoscere se i dati presi a riferimento dalla presente RT utilizzino le stime precedentemente fatte in occasione del citato decreto-legge, oppure se siano stati utilizzati dati ed informazioni differenti.

Quest'ultima questione risulta rilevante in quanto si assumono stime più o meno equivalenti tra la presente RT (che dovrebbe considerare i dati come complemento rispetto a quelli utilizzati nella suddetta RT al decreto-legge n. 209) e la precedente, nonostante risulti differente la platea di contribuenti interessati: infatti, la precedente RT considerava in generale le società di capitali e gli enti commerciali, laddove la RT in esame considera solamente 5.500 contribuenti nell'ambito dei medesimi soggetti d'imposta.

Anche in considerazione della notevole entità del recupero di gettito associato alla disposizione in esame, è opportuno quindi che vengano forniti chiarimenti sulle metodologie di quantificazione utilizzate per pervenire alla stima suddetta, precisando in particolare sulla base di quali dati è stata formulata la stima delle svalutazioni non più deducibili (ricavabile solo implicitamente dai dati contenuti nella RT).

1.2.3 d) - Abolizione del credito d'imposta sui dividendi (soppressione dell'articolo 14 del Tuir vigente; articolo 90, comma 2, del nuovo Tuir)

L'attuale normativa prevede che le persone giuridiche che detengono partecipazioni nel proprio portafoglio siano soggette all'applicazione del credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali a cui partecipano. Tale credito d'imposta fonda la sua ragion d'essere sulla necessità che sui dividendi percepiti dai soci (siano essi persone fisiche o giuridiche) non si verifichi il fenomeno della doppia imposizione. Tuttavia tale disciplina non si applica nel caso di dividendi distribuiti da società estere.

Con la normativa in esame, che comporta la soppressione dell'articolo 14 del Tuir vigente, viene abolita l'attuale metodologia di imposizione dei redditi da capitale, in quanto si elimina il credito d'imposta e corrispondentemente - all'articolo 90, comma 2, del nuovo Tuir - si esclude per il 95% la concorrenza al reddito delle persone giuridiche dei dividendi netti percepiti.

Inoltre la nuova normativa, la quale prevede che i dividendi concorrano forfetariamente alla formazione del reddito delle persone giuridiche per un importo pari al 5% del loro ammontare, tende a ricondurre ad un'unica forma di imposizione tutti i dividendi, siano essi stati distribuiti da società nazionali che estere.

Tuttavia, al fine di valutare la congruità delle stime presentate in RT riguardo al diverso regime di tassazione dei dividendi, occorre dapprima soffermarsi sull'effetto derivante dall'abolizione del credito d'imposta.

La RT su tale punto quantifica un recupero di gettito pari a 3.538 mln di euro per l'anno 2004 e a 3.490 mln per l'anno 2005.

Al riguardo, occorre sottolineare in primo luogo come la RT si presenti estremamente sintetica sul percorso numerico che conduce alle citate quantificazioni, che non sono pertanto suscettibili di una puntuale verifica. Si possono peraltro avanzare le seguenti osservazioni sui criteri di stima utilizzati.

Da un punto di vista generale, il credito d'imposta è lo strumento attraverso il quale si garantiscono i contribuenti da possibili effetti distorsivi derivanti dalla doppia imposizione e quindi, avendo esso una semplice funzione di neutralizzazione dell'imposta calcolata sul dividendo percepito dal socio persona giuridica, teoricamente la sua abolizione non dovrebbe produrre un recupero di gettito se, come nella disciplina in esame, accompagnata dalla previsione della non concorrenza all'imponibile (per una quota pari al 95%) dei dividendi netti percepiti.

Si dovrebbe ipotizzare pertanto che il recupero di gettito per effetto dell'abolizione del credito d'imposta si abbia esclusivamente in quelle situazioni in cui i contribuenti persone giuridiche con partecipazioni in portafoglio espongano delle perdite per l'attività tipica svolta nell'ambito della gestione operativa dell'azienda.

A legislazione vigente, infatti, in tali casi, se il dividendo netto non riesce a compensare le perdite operative i contribuenti possono chiedere il rimborso dell'eccedenza del credito d'imposta o il riporto all'anno successivo. In tale contesto, pertanto, il dividendo netto che viene aggiunto al reddito negativo del soggetto riduce la perdita esposta.

Per contro, con la nuova normativa l'effetto economico immediato dell'abolizione della tassazione dei dividendi è quello di lasciare inalterato l'importo della perdita; quindi, il confronto con la normativa attuale produce

in capo al soggetto in perdita l'esposizione della stessa per l'importo integrale (senza alcuna diminuzione per effetto dell'aggiunta del dividendo).

Inoltre, si ha che il soggetto medesimo ha la facoltà di portare in detrazione le perdite stesse nei quattro esercizi successivi a quelli in cui si è verificata la perdita.

Pertanto, sarebbe opportuno avere chiarimenti con riferimento alla considerazione che, se è vero che per tali soggetti l'abolizione del credito d'imposta produce recupero di gettito in termini di mancanza di rimborso del credito stesso, è altrettanto vero che tali soggetti potranno usufruire di un importo di perdita maggiore che potrebbe estendere i suoi effetti di minor gettito fino ai cinque esercizi successivi.

E' inoltre importante evidenziare che di tali effetti negativi (trasferibilità temporale della maggior perdita) non si ha alcuna menzione nella RT, che stima solo gli effetti di maggior gettito per gli anni 2004 e 2005 e non presenta alcuna ipotesi di minor gettito nei successivi tre anni.

Le norme in esame offrono un ulteriore spunto di riflessione con riferimento alla disciplina del consolidato; è infatti plausibile ipotizzare che in virtù dell'applicazione congiunta della normativa dell'abolizione del credito d'imposta e del consolidato fiscale possano emergere situazioni di elusione dell'imposta, legate alla crescente appetibilità di aziende che si presentano cronicamente in deficit (si pensi al fenomeno delle c.d. "bare fiscali").

In tale ipotesi gli effetti diminutivi di gettito derivanti dal consolidato fiscale potrebbero, in virtù appunto dell'applicazione congiunta delle norme, amplificarsi.

Occorrerebbe pertanto stimare una quota di minor gettito dovuta a queste situazioni verosimilmente verificabili.

Un'ultima considerazione nasce dalla notevole entità del recupero di gettito quantificato nella RT, che suggerisce un eccesso di stima - oltre alle considerazioni sopra esposte - anche in base al fatto che il valore medio di recupero di gettito in capo ad ogni contribuente sarebbe pari ad euro 208.117, che sarebbe riferito alle azioni possedute in portafoglio da soggetti esclusivamente in perdita.

Situazioni di tal genere, peraltro, nella realtà appaiono inusuali; infatti, è presumibile che un'azienda in perdita (anche se solo temporanea) difficilmente avrà interesse a dirigere le proprie disponibilità finanziarie verso investimenti non strettamente strategici e funzionali.

1.2.3 e) - Parziale tassazione dei dividendi (articolo 90, comma 2, del Tuir)

Successivamente la RT stima l'effetto di gettito derivante dalla modifica recata in tema di parziale tassazione dei dividendi all'articolo 90, comma 2, del nuovo Tuir; al riguardo, si osserva preliminarmente che tutto l'impianto della normativa in discorso conduce ad una modificazione globale dell'attuale tassazione dei dividendi in capo alle persone giuridiche.

In particolare si riprende, e la si applica *ex-novo* in Italia, la normativa in vigore presso altri Stati europei (come ad esempio il Lussemburgo), ove a fronte della tassazione parziale dei dividendi si ha la totale esclusione dall'imposizione fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate (*participation exemption*).

Detto ciò, la RT stima il recupero di gettito in 21 mln di euro per l'anno 2004 ed in 25 mln di euro per l'anno 2005, da parte di 11.000 contribuenti.

Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare l'estrema sinteticità della dimostrazione dei valori ottenuti, che non consente di effettuare una puntuale verifica della quantificazione.

Nello specifico, risulta difficile comprendere come i contribuenti interessati a questa normativa siano pari solo ad 11.000 unità, cioè un numero inferiore di soggetti rispetto ai 17.000 indicati in RT come platea su cui era stato stimato il recupero di gettito per effetto dell'abolizione del credito d'imposta sui dividendi.

Ed infatti se - come si è rilevato nelle pagine precedenti - si assume che il recupero di gettito derivante dall'abolizione del credito d'imposta è relativo solo ai contribuenti in perdita, non appare comprensibile come il numero dei soggetti su cui calcolare la parziale tassazione dei dividendi si riduca ad 11.000; è evidente che la normativa sul consolidato nazionale gioca un ruolo fondamentale su tale variabile nel senso di diminuirla, ma occorrerebbe sapere nello specifico la tipologia di soggetti che vengono considerati per la stima di ambedue le fonti di gettito.

Ciò anche in virtù del fatto che dalle informazioni rilevabili dall'aggregazione dei dati di cui ai redditi 1999, esposti nei modelli UNICO 2000, si evince che il numero di soggetti che vantavano un credito d'imposta per tale annualità erano pari a 14.481 unità; da tale dato si evince che il numero dei soggetti preso in considerazione nelle stime potrebbe essere sovrastimato.

Sarebbero pertanto opportuni maggiori dettagli informativi, al fine di determinare la reale platea di soggetti interessati dalla normativa in oggetto.

Inoltre, come già evidenziato, la nuova normativa ricalca quella attualmente in vigore in altri Paesi, dove i contribuenti si predispongono

fiscalmente in maniera tale da non dover mai ricevere dividendi come remunerazione della loro partecipazione e da sfruttare al massimo l'esenzione totale dall'imposta sulle plusvalenze realizzate.

Poiché questa è una circostanza ampiamente nota, riscontrabile anche nella stampa specialistica⁵, si è indotti a pensare che i soggetti sottoposti alla tassazione parziale dei dividendi saranno in numero via via minore; al riguardo, invece, la RT assume un numero di soggetti interessati comunque pari ad 11.000 per ambedue gli anni d'imposta.

E' evidente che tale considerazione suggerisce che si verrà a modificare sostanzialmente l'assetto dell'imposizione su tali soggetti, andando a diminuire il prelievo a titolo di dividendi (con conseguente diminuzione del gettito atteso) e parallelamente aumentando la casistica delle plusvalenze realizzate che saranno esenti dall'IRES.

E' opportuno pertanto ottenere chiarimenti volti a specificare la tipologia di contribuenti sui quali sono state effettuate le stime relative al gettito recuperato a titolo di abolizione del credito d'imposta e di parziale tassazione del dividendo; inoltre, è opportuno approfondire se siano stati stimati gli effetti dovuti alle possibili modificazioni dei comportamenti dei contribuenti che effettuano le loro scelte in ragione della possibilità di risparmio d'imposta.

1.2.3 f) - *Thin capitalization e pro rata patrimoniale (articoli 97-99 del Tuir)*

Con gli articoli da 97 a 99 si attua quanto previsto in sede di legge-delega all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g); in particolare, le norme in esame

⁵ Vedi, ad esempio, "*Il fisco*" n. 33/2003

concernono alcune limitazioni stabilite alla deducibilità degli interessi passivi. Stante il fatto che tali norme incidono tutte sulle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, se ne stabilisce il seguente ordine di applicazione:

- vanno applicate prioritariamente le disposizioni dell'articolo 99, riguardante la c.d. *thin capitalization* o contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione;
- vanno applicate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 98 del Tuir, riguardante il *pro rata* generale;
- vanno applicate infine le limitazioni di cui all'articolo 97 del Tuir, afferente al cosiddetto *pro rata* generale di indeducibilità.

Il cosiddetto *pro rata* generale di indeducibilità degli interessi passivi era già presente nell'ordinamento tributario. Infatti, l'articolo 97, rispetto al "vecchio" articolo 63 del Tuir, è stato modificato mediante l'integrazione di cui al comma 2, riguardante le modalità di partecipazione al rapporto di deducibilità sia delle plusvalenze esenti *ex* articolo 88 del Tuir sia dei dividendi che per effetto della riforma in esame concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile; tali componenti figureranno sia al numeratore che al denominatore del rapporto. Delle novità sono sia la c.d. *thin capitalization* che il *pro rata* patrimoniale.

Thin capitalization: contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

Attraverso l'articolo 99 si esclude la deducibilità di quegli interessi passivi che si collegano a finanziamenti diretti dei soci ovvero garantiti da questi ultimi. In particolare, si considera il rapporto tra i finanziamenti erogati dal socio qualificato e delle sue parti correlate rispetto alla quota di

patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate; se tale rapporto è superiore a quello di 4 a 1, per la parte eccedente gli interessi passivi risultano indeducibili. Tale disciplina si estende anche ai finanziamenti solo garantiti dal socio o dalle sue parti correlate ancorché non erogati in via diretta o indiretta dagli stessi (vi è un cumulo tra finanziamenti erogati e finanziamenti garantiti ai fini del calcolo del rapporto di cui sopra).

Quanto alla platea di contribuenti a cui tale disposizione è applicabile, va detto che vengono esclusi i contribuenti il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (comma 7). Inoltre tale disciplina non si applica nel caso in cui il finanziamento sarebbe stato erogato anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

Ai fini dell'applicazione di tale meccanismo occorre fare riferimento al comma 3 della norma in esame. In particolare come eccedenti si considerano prioritariamente i finanziamenti con la remunerazione più elevata (comma 3, lettera a); inoltre, si forniscono, allo stesso comma 3, le definizioni di parti correlate (lettera b) e di socio qualificato (lettera c). Il comma 3, lettera e), individua il patrimonio netto contabile e le rettifiche da operare ai fini del calcolo del rapporto di cui al comma 1.

Pro rata patrimoniale

Tale istituto è disciplinato dal nuovo articolo 98 del Tuir. Ci si riferisce in particolare a quelle imprese che posseggono partecipazioni di cui all'articolo 88 dello stesso Tuir (vale a dire alle imprese che godono della c.d. *participation exemption*); in questi casi si prevede che la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione dell'articolo 99 (c.d. *thin capitalization*), al netto

degli interessi attivi, è indeducibile per una percentuale ottenuta rapportando l'eventuale eccedenza del valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 88 rispetto al valore del patrimonio netto contabile al totale dell'attivo patrimoniale ridotto del patrimonio netto contabile stesso e dei debiti commerciali. Ulteriori precisazioni concernenti il calcolo dell'eccedenza sono contenute al comma 2.

La RT stima che nel complesso le modifiche di cui sopra produrranno un recupero di gettito che si articolerà come segue:

2004	2005
+409 mln	+436 mln

Nel 2004 il recupero di gettito si riferirà a 12.100 contribuenti, mentre nel 2005 si riferirà a 12.600 contribuenti.

La RT peraltro non distingue la stima del recupero di gettito associato all'una e all'altra misura esplicitando solo a livello metodologico (senza quindi riferimenti numerici) il procedimento di stima degli effetti finanziari del contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione e, rispettivamente, del *pro rata* patrimoniale.

La RT chiarisce poi che si è provveduto a ricalcolare la quota di interessi passivi indeducibile in base al *pro rata* relativo ai ricavi ed agli altri proventi esenti. Quindi, una volta calcolati gli interessi passivi indeducibili sulla base del combinato disposto degli articoli 97, 98 e 99, si è proceduto ad un ricalcolo dell'imposta dovuta o a credito.

Al fine di consentire una verifica della stima, si rendono necessari chiarimenti in ordine alla mancata esplicitazione dei passaggi che dalla

determinazione della quota di interessi indeducibile hanno portato alla determinazione del recupero di gettito stimato.

Peraltro distorsioni della stima potrebbero collegarsi anche al fatto che la RT calcola il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto contabile a livello aggregato e non di singoli soci. Ciò probabilmente può condurre a sottostime del recupero di gettito, dal momento che le singole società possono avere un rapporto complessivamente in linea con quello stabilito come fisiologico dalla norma in esame mentre possono superarlo se l'analisi si sposta sui singoli soci qualificati.

D'altra parte dovrebbero essere chiarite le ragioni per cui si ipotizza un incremento dei contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli da 97 a 99 (da 12.100 nel 2004 a 12.600 nel 2005), dato che tali norme dovrebbero tendere a disincentivare il ricorso a forme di finanziamento mediante debito.

Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

Il procedimento di stima si articola nei seguenti passaggi:

1. si sono individuati i contribuenti rientranti nell'articolo 99 sulla base dei dati relativi alle componenti IRAP (si tratta dei contribuenti che superano la soglia per l'applicazione degli studi di settore);
2. si sono stimati i finanziamenti rappresentati da debiti verso le banche (sulla base dei dati di UNICO 2002), i debiti rappresentati da obbligazioni anche convertibili e i debiti nei confronti di altri finanziatori (dai dati dell'archivio dei bilanci CERVED) ed il patrimonio netto contabile.

3. si è proceduto al calcolo del rapporto esistente tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti ed il patrimonio netto contabile e nel caso in cui tale rapporto è risultato superiore a 4 si è calcolata la parte di remunerazione attribuibile all'eccedenza.

In particolare nel calcolo del patrimonio netto contabile si è proceduto applicando al patrimonio netto (al netto delle perdite dell'esercizio) risultante dal prospetto della determinazione del reddito ai fini DIT (in mancanza dal prospetto di bilancio di UNICO 2002) le seguenti rettifiche:

- in aumento per l'ammontare degli utili non distribuiti;
- in diminuzione per l'ammontare dei crediti per versamenti dovuti dai soci;
- in diminuzione per l'ammontare minore tra il valore di libro e del patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate (assunto nella misura del 70% delle partecipazioni immobilizzate).

Al riguardo, sarebbero opportuni chiarimenti in ordine alla mancata considerazione, nella stima del patrimonio netto contabile, delle eventuali rettifiche in diminuzione afferenti al valore di libro delle azioni proprie in portafoglio. Infatti l'articolo 99, comma 3, lettera e), n. 2, prevede che il patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente vada rettificato in diminuzione al fine di tenere conto del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio. Peraltro andrebbe chiarito in quali termini si tiene eventualmente conto delle rettifiche in diminuzione del patrimonio netto, da realizzare in relazione alle perdite subite ove al secondo esercizio cui si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante accantonamento di utili o esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.

La RT, inoltre, chiarisce che gli interessi indeducibili, in quanto rientranti nella c.d. *thin capitalization*, sono stati ridotti nella misura del 50% per tenere conto del fatto che solo una parte dei finanziamenti sono erogati in via diretta e/o indiretta dal socio qualificato e/o da una sua parte correlata.

Andrebbero tuttavia esplicitate le considerazioni che hanno portato a ridurre gli interessi indeducibili nella misura del 50%.

La RT peraltro non esplicita se ed in che termini si è tenuto conto del fatto che la norma prevede che vadano prioritariamente considerati eccedenti i finanziamenti con la remunerazione più elevata.

Inoltre la RT, nel caso in cui non risulti alcun patrimonio netto contabile positivo, stima gli interessi indeducibili nella misura del 4% della remunerazione dei finanziamenti. Andrebbero in proposito forniti chiarimenti al fine di verificare la congruità della scelta della suddetta percentuale.

Pro rata patrimoniale

La RT, con riferimento al *pro rata* patrimoniale, procede ad una stima che si articola nei seguenti passaggi:

- a) calcolo dell'attivo patrimoniale considerato al netto del patrimonio netto contabile e dei debiti verso i fornitori (dati di UNICO 2002);
- b) calcolo della eccedenza delle partecipazioni immobilizzate rispetto al patrimonio netto contabile;
- c) calcolo del rapporto tra gli ammontari di cui ai punti sub a) e sub b);
- d) calcolo della parte di interessi passivi indeducibile (al netto della eventuale quota indeducibile collegata alla disciplina della *thin capitalization*).

La RT, inoltre, precisa che:

- la parte di interessi passivi indeducibili è stata ridotta della quota imponibile (5%) dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni immobilizzate;
- sono state escluse dalla stima le società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale e quelle che si stima si avvarranno del regime di trasparenza fiscale.

Sarebbero opportuni chiarimenti in relazione alla circostanza che la RT non esplicita le modalità con le quali si è proceduto alla stima del patrimonio netto contabile. Sulla base, infatti, dell'articolo 98 i criteri di determinazione di tale valore sono quelli previsti all'articolo 99, comma 3, lettera e), avendo riguardo, tuttavia, solo ai numeri 1 e 3; sarebbe opportuno chiarire quale sia il valore preso a base ai fini della stima.

Inoltre, la RT non esplicita se e come si sia tenuto conto del fatto che l'articolo 98, comma 2, lettera b), numero 2), prevede che, nel caso in cui al terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione delle partecipazioni *ex* articolo 88, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto dell'esimente operante verso società che hanno optato per la trasparenza fiscale.

1.2.3 g) - Abolizione del d.lgs. n. 358 del 1997 (articolo 3, comma 3)

L'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto abolisce la normativa di cui al d.lgs. n. 358 del 1997, in tema di imposizione sostitutiva con aliquota pari al 19% gravante sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni di

controllo e collegamento che risultano iscritte in bilancio come immobilizzazioni finanziarie e più in generale su quelle calcolate sui maggiori valori derivanti dalle operazioni di riorganizzazione aziendale (cessione e conferimento d'aziende, scissioni, fusioni, permuta di partecipazioni). Si intende così dare piena attuazione alla disciplina definita della *participation exemption*.

Secondo la nuova normativa in materia di plusvalenze vengono rese esenti, ai sensi dell'articolo 88 del Tuir modificato, quelle realizzate relativamente alla cessione di azioni o quote in società sottoposte alla normativa IRES (articolo 72 del Tuir) o di quote di partecipazioni in società in nome collettivo o in accomandita semplice (articolo 5 del Tuir); tali azioni o quote devono presentare, in via generale e salvo alcuni casi specifici, dei requisiti così sintetizzabili:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (criterio LIFO⁶ di valutazione delle partecipazioni detenute in portafoglio);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli nei quali vige una normativa fiscale privilegiata;
- esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale così come definita dall'articolo 55 del Tuir.

Nel caso in cui i requisiti suddetti non siano presenti, tranne che in casi ben definiti dalla norma stessa, le plusvalenze realizzate saranno sottoposte

⁶ *Last in first out.*

all'aliquota ordinaria IRES pari al 33% (come nel caso di cessioni d'aziende e di fusioni e scissioni).

Inoltre, secondo il comma 2 del citato articolo 88 del Tuir, l'esenzione dall'imposta sia ordinaria che sostitutiva, si applica anche agli strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'articolo 44 del Tuir ed ai contratti di cui all'articolo 110 comma 9, lettera b), del Tuir (contratti di associazione in partecipazione e quelli di cui all'art. 2554 del codice civile).

La RT stima l'effetto di minor gettito complessivo in circa 732 mln di euro per il 2004 e 392 mln di euro per il 2005; tali dati nascono per differenza tra il minor gettito dovuto all'abolizione della suddetta imposta sostitutiva ai sensi del citato d.lgs. n. 358 del 1997 (riportato nella tabella finale e fatto pari a 1.379,8 mln di euro per il 2004 e per il 2005) ed il recupero d'imposta a fini IRES a diverso titolo introitata (tassazione ordinaria delle operazioni relative alla cessione di aziende, variazioni IRES relative alle fusioni e scissioni assoggettate ad imposta sostitutiva).

Al riguardo, nel sottolineare preliminarmente che sarebbe stato opportuno fornire la stima dettagliata per ogni singola fattispecie di natura fiscale, piuttosto che fornire la stima sintetica per differenza degli effetti del provvedimento in esame, si segnalano le seguenti osservazioni.

La prima riguarda la stima di eventuali effetti elusivi legati alla possibilità che operazioni di cessioni d'azienda risultino, dal punto di vista fiscale, come cessioni di partecipazioni, sfruttando la neutralità fiscale prevista nei casi di conferimento di azienda (articolo 178 del Tuir). La RT quantifica tale effetto nel 20%.

Al riguardo, si evidenzia che è ipotizzabile si verificino fenomeni di elusione della normativa che implica il pagamento dell'imposta ordinaria

(aliquota ordinaria del 33%) se l'operazione di cessione aziendale viene effettuata direttamente, dato che si avrebbe un risparmio d'imposta, per il soggetto venditore, pari al 33%, nel caso la cessione venga fiscalmente presentata come vendita di partecipazione. Appare plausibile che coloro che venderanno l'azienda preferiranno concedere all'acquirente uno sconto sul prezzo piuttosto che pagare il 33% di imposta sulla plusvalenza; ed anche il beneficio fiscale che il soggetto acquirente andrebbe a perdere (maggiore ammortamento calcolato sull'avviamento e sui beni ammortizzabili) viene di fatto compensato con un minor prezzo dell'azienda acquisita: il confronto in termini di valore attuale può così risultare conveniente anche per il soggetto acquirente.

Pertanto, l'imposta gravante sul soggetto venditore viene tralata sul prezzo di vendita che nel confronto in termini di valori attuali può risultare conveniente per ambedue le parti.

Potrebbe quindi verificarsi un'ipotesi di "complicità" di comportamenti elusivi tra soggetto venditore e soggetto acquirente, tale da far venir meno il contrasto di interessi tra le parti evocato nella RT, il che potrebbe indurre a ritenere sottostimata la quota del 20% in meno dell'imponibile per effetto dei suddetti comportamenti.

Inoltre, nella stima fornita dalla RT non sembra essersi considerato l'effetto di anticipo da parte dei contribuenti i quali, in vista dell'inasprimento fiscale per le operazioni di cessione aziendale, anticiperanno la vendita sfruttando il vantaggio dell'attuale normativa.

Un'altra osservazione riguarda l'ammontare del recupero di gettito di competenza derivante dall'abolizione della normativa in discorso, quantificato nella tabella finale in 647,2 mln di euro per il 2004 e 987,8 mln di euro per il

2005. In particolare, la plusvalenza derivante dalle operazioni di vendita d'azienda è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, in cinque quote costanti, per l'80% circa delle operazioni poste in essere.

Al riguardo, si segnala che la RT non esplicita i vari passaggi intermedi che consentirebbero di verificare la stima indicata. Una verifica induttiva può essere effettuata peraltro considerando la distribuzione delle plusvalenze e dei maggiori valori e della connessa imposta sostitutiva osservabile nei dati di consuntivo di UNICO 2000 (redditi 1999), dalla quale risulterebbe che i recuperi di gettito possono essere sovrastimati. Infatti, secondo tali dati, la percentuale delle plusvalenze da cessione rispetto al totale delle plusvalenze depurato da quelle derivanti da conferimenti (che rappresenta il dato rilevante per la quantificazione del recupero di gettito) era pari all'84,4%. Applicando tale percentuale all'ammontare globale di recupero di gettito stimato in RT, si avrebbe per le sole cessioni d'azienda un recupero di gettito pari a circa 546 mln di euro per l'anno 2004 e a 833,7 mln di euro per l'anno 2005 (che rappresentano, nel totale, i quinti di recupero di gettito per l'80% dei contribuenti e la totalità per il restante 20%).

Sempre sulla base dei dati di UNICO 2000 (che forse potrebbero rappresentare la situazione fisiologica atteso che, come dichiarato anche nella RT, gli anni 2001, 2002 e 2003 sono stati interessati da situazioni eccezionali e consistenti di riorganizzazione aziendale), l'ammontare delle plusvalenze da cessione aziendale era pari a 4.310 mln di euro, cifra molto inferiore a quella che sembrerebbe implicitamente stimata nella RT in 6.948 mln di euro per il 2004 ($546 \times 80\% \times 5$ anni, proporzionate all'aliquota vigente del 33%)⁷.

⁷ Il calcolo è il seguente: $(546 \times 0,80) \times 5 + (546 \times 0,20) = 2.293 : 0,33 = 6.948$

Tale ammontare di plusvalenze stimate sembrerebbe eccessivo se si considera che:

- gli ultimi anni hanno segnato delle flessioni nella produttività aziendale (che inevitabilmente si riflette in termini di valore aziendale);
- negli anni 2001-2003 si è proceduto a numerose e consistenti ristrutturazioni aziendali (operazioni per loro natura straordinarie e pertanto non facilmente rinnovabili nel breve/medio periodo);
- ci sarà un effetto di anticipo, come sopra evidenziato, da parte dei soggetti interessati alla vendita della propria azienda.

Ciò a maggior ragione se si considera che il totale dell'imposta sostitutiva introitata nell'esercizio 1999 (dati UNICO 2000) era pari ad euro 1.835 mln, laddove la perdita stimata in RT, come detto sopra, è di 1.379,8 mln di euro; da ciò si evince che la perdita di gettito associata all'abolizione dell'imposta sostitutiva potrebbe essere sottostimata, mentre il recupero di gettito risulterebbe all'opposto sovrastimato.

Infine, sembrerebbe non essere stato stimato il riflesso finanziario della disposizione che considera esenti anche le plusvalenze realizzate relativamente agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ed ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b) precedentemente citata. Sarebbero opportuni chiarimenti al riguardo.

Un'ulteriore osservazione riguarda l'ampliamento soggettivo di cui all'articolo 178 del Tuir modificato; infatti, il regime di neutralità dei conferimenti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 (che attiene ai conferimenti di aziende o rami di esse, possedute per un periodo non

inferiore a tre anni) è applicabile attualmente solo alle fattispecie effettuate tra i soggetti indicati nel vigente articolo 87 del Tuir (soggetti IRPEG).

La modifica in oggetto invece estende l'ambito in cui sarà applicabile tale regime di favore alle ipotesi in cui anche solo il conferitario sia un soggetto rientrante tra quelli di cui al nuovo articolo 72 del Tuir (soggetti passivi IRES), a nulla rilevando la natura fiscale del soggetto conferente.

Al riguardo, nella parte della RT (pag. 66 e pag. 73) relativa alle imposte sul reddito delle società di persone e delle persone fisiche (che potrebbero essere tra i soggetti conferenti interessati dalla modifica normativa) non risulta quantificato l'effetto finanziario di diminuzione del gettito a fini IRPEF dovuto al riconoscimento di neutralità delle operazioni di cessione di aziende effettuate da soggetti non rientranti tra quelli di cui al nuovo articolo 72 del Tuir.

Inoltre, la RT avrebbe dovuto stimare i riflessi sul gettito derivanti dal riconoscimento di maggiori valori degli elementi attivi e passivi di bilancio (dunque maggiori ammortamenti), che in base alla nuova normativa è sottoposto a neutralità fiscale e pertanto può prestarsi a comportamenti elusivi da parte dei contribuenti.

Infine non appare comprensibile il motivo per il quale non siano stati stimati gli effetti della norma in esame per tutto l'intervallo di tempo potenzialmente toccato dalla modifica, che riguarda almeno un ciclo di ammortamenti (5 anni), evidenziando l'andamento del gettito conseguente.

1.2.3 h) - Norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti (articolo 110, comma 4, del Tuir)

Il nuovo testo unico contiene tra l'altro disposizioni che perseguono l'obiettivo del "disinquinamento" del bilancio civilistico. In particolare, l'articolo 110, comma 4, lettera b), al fine di evitare i fenomeni di c.d. "inquinamento fiscale" del bilancio d'esercizio prevede, fermo restando che in termini generali la deducibilità dei componenti negativi di reddito viene concessa se e nella misura in cui tali componenti figurano nel bilancio d'esercizio, la possibilità che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore siano deducibili se a mezzo di un apposito prospetto da presentare insieme con la dichiarazione dei redditi se ne indica l'importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni oltre che dei relativi fondi (articolo 110, comma 4, lettera b)).

La RT distingue - ai fini della stima - tra accantonamenti e svalutazioni per rischi su crediti, altri accantonamenti deducibili ed ammortamenti anticipati. Nel complesso, l'effetto della norma è una perdita di gettito IRES pari a 658 mln nel 2004 e a 698 mln nel 2005, più una perdita annua IRAP di 79 mln di euro.

Accantonamenti e svalutazioni (per rischi su crediti)

Ai fini della stima, la RT individua la quota di accantonamenti ancora potenzialmente deducibile da parte di quegli enti che non hanno sfruttato in pieno il limite di deducibilità stabilito dalla normativa fiscale (0,6% del valore dei crediti risultante in bilancio per gli enti di tipo creditizio, finanziario ed assicurativo, 0,5% per gli enti di altro tipo) e che sarebbero adesso indotti a

farlo in quanto l'operazione non comporterebbe un "inquinamento" del bilancio. I dati presi a base delle quantificazioni sono quelli di cui al quadro RS sezione II (per gli enti di tipo creditizio, finanziario ed assicurativo) ed al quadro RS sezione III (per gli enti di altro tipo). Al fine di consentire la verifica della quantificazione, dovrebbero essere esplicitate le modalità con le quali tali dati sono stati elaborati: in particolare, la RT non specifica l'ammontare della quota di accantonamenti ulteriormente deducibile afferente le svalutazioni per rischi su crediti, che risulta essere un parametro fondamentale per la stima della perdita di gettito.

Altri accantonamenti deducibili

La RT prende in considerazione gli accantonamenti di previdenza e di quiescenza (di cui al "vecchio" articolo 70, corrispondente al "nuovo" articolo 106 del Tuir) e gli accantonamenti realizzati a fronte di spese per lavori ciclici di manutenzione (di cui al "vecchio" articolo 73, attuale articolo 108 del Tuir). Si è proceduto alla stima della perdita di gettito a partire dai dati IRAP; in particolare sulla base dei righi IQ12 colonna 1 ed IQ30 colonna 1 si è valutato l'ammontare degli accantonamenti civilistici considerando quelle imprese che non hanno operato alcuna ripresa fiscale (righi IQ12 colonna 3 ed IQ30 colonna 3 pari a 0). In RT si stima che 7500 imprese industriali e commerciali e 30 enti creditizi abbiano realizzato accantonamenti in misura inferiore a quella fiscalmente consentita per circa 223 milioni di euro (di cui 15 milioni di euro da parte dei circa 30 enti creditizi). Infine si ipotizza che le potenzialità inesprese, in termini di deducibilità fiscale, siano da quantificare

nella misura di un terzo degli accantonamenti civilistici effettuati dalle imprese che non sfruttano a pieno il limite fiscale.

Sono necessari chiarimenti in ordine alle motivazioni che portano a quantificare nella misura di un terzo degli accantonamenti civilistici i maggiori ammontari deducibili ai sensi della norma in parola.

Peraltro, con riferimento agli accantonamenti per manutenzioni va notato come, stante la mancata eliminazione dal testo del "nuovo" articolo 108, comma 1, del Tuir del riferimento ad un fondo del passivo, sembra che persista la necessità che le somme accantonate debbano essere effettivamente spese per potere essere dedotte.

Ammortamenti anticipati

La RT si basa sulla previsione che la nuova normativa renda possibile, anche con riferimento agli ammortamenti anticipati, un più semplice utilizzo dell'agevolazione e quindi un più intenso ricorso a tali operazioni. In particolare si è stimato, sulla base di elaborazioni effettuate su UNICO 2002, l'ammontare dei maggiori ammortamenti non sfruttati dai contribuenti a normativa vigente. Il ragionamento di quantificazione si basa sui seguenti passaggi:

1. si sono distinte le imprese industriali e commerciali con ammortamenti anticipati da quelle con ammortamenti ordinari;
2. si è stimato, con riferimento alle imprese che realizzano forme di anticipazione degli ammortamenti, il peso relativo degli ammortamenti anticipati rispetto ai soli ammortamenti ordinari nella misura del 27%; peraltro, tale percentuale è stata ridotta al 20% al fine di considerare il

fatto che per i contribuenti che si avvalgono dell'agevolazione in parola il peso degli ammortamenti anticipati è sicuramente maggiorato;

3. si sono calcolati gli ammontari degli ammortamenti anticipati non sfruttati dai contribuenti applicando inoltre un coefficiente di riduzione del 50% per i contribuenti non rientranti in un gruppo e del 25% per i contribuenti rientranti in un gruppo.

Va osservato che non è esplicitato quali siano gli ammontari degli ammortamenti anticipati non sfruttati da parte dei contribuenti e quantificati come sopra. Chiarimenti al riguardo risulterebbero necessari al fine di permettere una verifica della stima.

In generale, per tutte le tipologie di operazioni considerate, la RT, con riferimento alle imprese non appartenenti a gruppi fiscalmente rilevanti, svolge le seguenti osservazioni:

- non si ipotizza un utilizzo integrale degli ammortamenti anticipati ma comunque una maggiore propensione all'utilizzo, dato che possono permanere situazioni che rendono conveniente il mancato utilizzo;
- le svalutazioni e gli accantonamenti sono di ammontare minimo, per cui il limite di deduzione fiscalmente consentito non verrà "utilizzato" quando l'onere economico di memorizzare le variazioni di cui al prospetto sia eccessivamente elevato (se ad es: la maggiore deduzione è di importo modesto e/o il reddito è poco capiente).

Invece, per le imprese rientranti nel consolidato nazionale, la propensione all'utilizzo della norma in esame è sicuramente maggiore, dato che gli effetti delle maggiori deduzioni si produrranno sull'imponibile di gruppo.

Sulla base delle considerazioni appena esposte, in RT si stima che le società consolidate sfrutteranno le maggiori deduzioni nel 65% dei casi, mentre quelle non consolidate nel 25% dei casi. Come indicato sopra, la perdita di gettito complessiva, ai fini IRES, è la seguente:

2004	2005
-658 milioni	-698 milioni

Inoltre si stima che la perdita di gettito sia temporanea, dato che le maggiori deduzioni sfruttabili verranno riassorbite negli esercizi successivi.

Ai fini IRAP, invece, la perdita annua è pari a 79 milioni di euro.

Al riguardo, dovrebbero essere forniti chiarimenti in ordine all'utilizzo delle percentuali rispettivamente del 65% e del 25% per individuare i contribuenti che sfrutteranno l'agevolazione in esame.

Andrebbero inoltre chiarite le ragioni per cui la RT si limita a stimare le perdite di gettito solo per gli anni 2004 e 2005. Infatti, riguardo alla temporaneità della perdita di gettito, vanno fatte le seguenti osservazioni:

- gli ammortamenti anticipati vengono calcolati nei primi tre esercizi di vita del bene e non nei primi due;
- le svalutazioni per rischi su crediti possono essere realizzate nella misura dello 0,5% del credito iscritto in bilancio fino ad un ammontare del fondo del 5% (quindi andrebbe valutato un orizzonte temporale di dieci anni e non di soli due);
- gli accantonamenti per spese di manutenzione, inoltre, sono deducibili nella misura del 5% del valore del bene iscritto nel registro dei beni

ammortizzabili (quindi l'orizzonte temporale, in questo caso, è di 20 anni e non di due).

Andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa la stima realizzata in RT, data la mancata considerazione di altre fattispecie che hanno palesato per il passato potenzialità inquinanti. Non va, in effetti, dimenticato che l'articolo 110, comma 4, del Tuir è norma correttiva dei fenomeni di inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio e quindi nel suo perimetro di applicazione dovrebbero rientrare tutte le norme che per il passato hanno dato luogo ad "inquinamenti" di bilancio.

Al riguardo si osserva che:

- non si è proceduto a quantificare gli effetti sul gettito collegati ad un più agevole utilizzo della norma concernente gli accantonamenti a fronte di rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultraannuale ("nuovo" articolo 94, comma 3, del Tuir);
- non si è proceduto a quantificare gli effetti sul gettito collegati ad un più agevole utilizzo della norma concernente gli ammortamenti di beni di costo inferiore a 516,46 euro (articolo 103, comma 5).

Inoltre va ricordato che, indipendentemente dagli ammortamenti anticipati, il Tuir prevede precisi limiti alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni materiali ed immateriali. Con la nuova normativa introdotta dall'articolo 110, comma 4, lettera b), si renderà più agevole l'utilizzo integrale, dal punto di vista della maggiore deducibilità fiscale, dei limiti stabiliti dal Tuir (articoli 103, comma 2 e 104). Inoltre, non si è proceduto a quantificare l'effetto sul gettito collegato al più agevole utilizzo della norma che consente, quanto ai costi sostenuti per studi, ricerche e pubblicità, una deduzione "integrale" nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta.

1.2.3 i) - Trasparenza societaria (articolo 116 del Tuir)

Con l'articolo 116 si attuano i criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge-delega. In particolare, all'articolo in parola si prevede la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) (spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) di esercitare l'opzione per la tassazione per trasparenza. L'esercizio di tale opzione permette che il reddito complessivo dei soggetti partecipati venga ripartito *pro quota* ed indipendentemente dalla effettiva percezione ai soggetti partecipanti.

I soggetti partecipanti, che devono necessariamente rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 72 comma 1, lettera a), inoltre, devono:

- a) esercitare una percentuale non inferiore al 10% dei diritti di voto nell'assemblea generale *ex* articolo 2346 del codice civile;
- b) detenere partecipazioni agli utili non inferiori al 10%.

La RT stima, con riferimento all'opzione della trasparenza fiscale di cui alla norma in parola, una perdita di gettito ai fini IRES pari a 177 milioni di euro nel 2004 ed a 169 milioni di euro nel 2005 da parte di circa 17.000 contribuenti, sia partecipanti che partecipati.

Riguardo a tale stima si rileva che la RT, pur procedendo ad esporre i diversi passaggi con i quali si è operata la quantificazione, non fornisce dati aggregati intermedi. Chiarimenti sarebbero opportuni in questo senso al fine di permettere la verifica della congruità della perdita di gettito stimata.

Peraltro, la RT asserisce che la perdita di gettito stimata per il 2004 ed il 2005 riguarda una platea di 17 mila contribuenti tra partecipanti e partecipati. La RT dovrebbe esplicitare le motivazioni per cui si ipotizza che 17.000 tra le

società potenzialmente interessate alla opzione in parola (32.451, di cui 10.190 partecipate e 22.261 partecipanti) opteranno per la trasparenza fiscale.

In un'ottica di questo tipo, le uniche disposizioni che sembrano poter indurre il contribuente “razionale” a non optare per il regime della tassazione per trasparenza sono:

- a) il comma 4, laddove si stabilisce l'irrevocabilità dell'opzione per un periodo minimo di tre anni;
- b) il comma 11, laddove si prevede, in autonomia rispetto alla delega, il riallineamento dei valori fiscali delle partecipazioni.

Va peraltro segnalata la mancata esplicitazione degli eventuali effetti di recupero di gettito collegati alla norma di cui al punto sub b). In particolare, tale norma opererà nel momento in cui si verificheranno contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la società partecipata opta per il regime della tassazione per trasparenza;
- una società socia ha in passato dedotto una svalutazione della partecipazione detenuta;
- il valore fiscalmente riconosciuto del patrimonio netto risulta maggiorato senza che per la partecipazione sia stato ripristinato il valore iniziale di iscrizione.

In questo caso la società partecipante deve rivedere la quota reddituale imputata per trasparenza sommando al reddito societario anche il maggiore imponibile derivante dal riallineamento del valore della partecipazione; in particolare la società partecipante dovrà:

- a) attribuire agli elementi patrimoniali della partecipata il valore (più basso) attribuito alla partecipazione;
- b) rivedere gli elementi reddituali in funzione dei nuovi valori;

c) ottenere l'imponibile da aggiungere a quello già imputato ordinariamente al socio moltiplicando il maggior reddito derivante dal ricalcolo per la quota partecipativa facente capo al socio medesimo.

Si produrranno quindi dei recuperi di gettito che la RT non valuta o comunque non esplicita.

Inoltre, chiarimenti andrebbero forniti data la mancata stima di perdite di gettito per gli anni successivi al 2005, se non altro stante la irrevocabilità della opzione per tre esercizi sociali della società partecipata.

Dal punto di vista metodologico, la RT procede dapprima alla individuazione delle potenziali società interessate per poi valutare gli effetti di gettito associati all'applicazione della trasparenza.

Individuazione delle potenziali società interessate

Le fonti di dati cui fare riferimento sono state individuate in RT negli archivi dei quadri RO di UNICO 2002 (per i dati relativi ai soci di srl) e dei quadri SK del modello 770/2001 (per valutare gli utili corrisposti da società o enti).

Il procedimento di stima elaborato in RT è articolato nei seguenti passaggi:

- a) mediante elaborazione del quadro RO, si sono individuate le srl i cui soci sono società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 10%;
- b) mediante elaborazione del quadro SK, si sono individuate le spa e le sapa con percentuali di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e le società partecipate esclusivamente da soci con tali caratteristiche;

c) si è proceduto alla esclusione di quelle società per le quali si è presunto l'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale.

Al riguardo, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- non si chiarisce se ed in che termini si sia tenuto conto, ai fini della stima, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione pure rientranti nel perimetro applicativo della norma in esame;
- non si chiarisce se ed in che termini si sia tenuto conto dei soggetti con i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo in parola non residenti nel territorio dello Stato e per i quali l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia un obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (articolo 116, comma 2, del Tuir);
- non si chiariscono adeguatamente le modalità con le quali si è proceduto a scomputare le società aderenti al consolidato nazionale.

In particolare, con riferimento a questo ultimo aspetto, va rilevato che, pur essendo state espunte le società partecipate che si presume eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale, non si è proceduto analogamente a non considerare le società partecipanti. Queste ultime, ove ne sussistano i requisiti, possono optare congiuntamente per i due particolari regimi di tassazione del consolidato nazionale e della trasparenza fiscale. Tale circostanza potrebbe indurre a perdite di gettito nei casi in cui i maggiori redditi imputati per trasparenza trovino compensazione nell'ambito di un imponibile di gruppo.

Applicazione della trasparenza

Una volta individuato l'universo di riferimento della norma in parola, si è proceduto a ripartire il reddito imponibile della controllante *pro quota* ai singoli soci. A questo proposito è possibile osservare che, mentre la lettera della norma prevede che sia imputato *pro quota* il reddito complessivo (comma 1 dell'articolo 116), la RT sembra procedere ad una stima che si basa sulla imputazione dei redditi imponibili. Va peraltro rilevato che il reddito imponibile si ottiene procedendo alla sottrazione delle eventuali perdite riportate a nuovo.

Con riferimento a questo specifico aspetto, quindi, gli effetti in termini di perdita di gettito potrebbero risultare inferiori rispetto a quelli stimati in RT. In particolare, è con riguardo alle perdite pregresse che si potrebbero determinare delle discrasie tra reddito complessivo e reddito imponibile. Ulteriori chiarimenti sarebbero dunque necessari al riguardo.

1.2.3 j) - Trasparenza piccole s.r.l. (articolo 117 del Tuir)

L'articolo 117 del Tuir prevede che l'opzione della trasparenza fiscale possa essere esercitata anche dalle srl che abbiano i requisiti di cui sotto:

- a) abbiano un volume di ricavi che non superi le soglie rilevanti al fine dell'applicazione degli studi di settore;
- b) abbiano una compagine sociale composta esclusivamente da non più di 10 o 20 (nel caso di società cooperative a responsabilità limitata) persone fisiche.

La RT, tenendo conto che si passa da una tassazione ad aliquota proporzionale ad una tassazione ad aliquota progressiva, stima le seguenti perdite di gettito:

2004	2005
-467 mln	-488 mln

Tali perdite si riferiscono ad una platea di circa 404.000 contribuenti srl.

Anche in questa sede la RT, pur indicando i diversi passaggi seguiti nella elaborazione della stima, non specifica i dati aggregati intermedi necessari ai fini della verifica della quantificazione. Tale circostanza è rilevante soprattutto in considerazione delle importanti perdite di gettito ascritte dalla stessa RT alla norma in esame.

In particolare, la RT in primo luogo individua le potenziali società interessate per poi procedere alla valutazione degli effetti derivanti all'applicazione della trasparenza.

Individuazione delle potenziali società interessate

Partendo da elaborazioni operate sugli archivi RO di UNICO 2002 (contenenti i dati relativi ai soci di srl), si sono successivamente individuate tutte le società a responsabilità limitata con i requisiti richiesti dall'articolo in esame, escludendo quelle partecipanti ad un consolidato nazionale o mondiale.

Al riguardo, va rilevato come la RT non fornisca il numero effettivo delle srl potenzialmente rientranti nell'articolo in esame. Sarebbe opportuno procedere ad una esplicitazione di tale dato, al fine di permettere l'individuazione delle srl che optano per il regime della trasparenza e la definizione del perimetro applicativo della norma in parola.

Applicazione della trasparenza

La quantificazione della perdita di gettito collegata alla norma in parola è effettuata applicando i seguenti criteri:

- si è applicata un'aliquota media marginale IRPEF 2004 del 29,4% all'eventuale imponibile positivo trasferito *pro quota*;
- nel caso in cui siano stati trasferiti redditi negativi dalle società ai soci persone fisiche, si è calcolata un'imposta a credito applicando un'aliquota marginale IRPEF al 10% all'ammontare delle perdite trasferite dalla partecipata.

La RT precisa inoltre che, per quanto attiene alla variazione dell'imposta IRPEF connessa alla contemporanea esclusione dal reddito delle persone fisiche dei dividendi distribuiti da srl, si è realizzata una stima in altra sede.

Inoltre, dato che i redditi negativi trasferiti al socio sono da questo utilizzabili solo in riduzione di eventuali redditi di impresa, si è ipotizzato che il 10% rappresenti la percentuale delle perdite che i soci sono nelle condizioni di utilizzare a compensazione dei redditi d'impresa.

La RT tuttavia non esplicita le ragioni per cui ha operato una tale quantificazione. Al riguardo, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti.

1.2.4 Consolidato nazionale (articoli da 118 a 131 del Tuir)

L'articolo 118 del Tuir prevede la possibilità di esercitare l'opzione per il consolidamento degli imponibili, da realizzarsi mediante somma algebrica dei redditi conseguiti dalle singole entità legali appartenenti al gruppo⁸ operando, inoltre, le rettifiche, di cui all'articolo 123 dello stesso Tuir.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Lo stesso articolo 118 definisce i soggetti ammessi ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo: possono partecipare al consolidato, in qualità sia di controllanti che di controllati, i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 72⁹ fra i quali sussiste il rapporto di controllo definito dall'articolo 121. Inoltre, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 72, lettera d)¹⁰, possono partecipare al consolidato nazionale, a determinate condizioni (stabilite dallo stesso comma 2), solo come controllanti.

L'articolo 121, comma 1, stabilisce che si considerano controllate le società al cui capitale sociale o al cui utile di bilancio la società o ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50%; va considerato l'effetto demoltiplicatore prodotto dalla catena societaria del controllo; non vanno considerate le azioni prive del diritto di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile.

⁸ Occorre fare riferimento, nella definizione del requisito del controllo, all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile e tenere conto, inoltre, della definizione di controllo fornita dal legislatore fiscale all'articolo 121 del Tuir.

⁹ L'articolo 72, comma 1, lettere a) e b) del "nuovo" Tuir corrisponde in buona sostanza all'articolo 87, lettere a) e b), dell'attuale Tuir; in particolare, i soggetti di cui sopra sono s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; inoltre vanno considerati, gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

¹⁰ La lettera d) si riferisce alle società ed agli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Quanto al meccanismo di applicazione, va detto che una volta esercitata l'opzione di cui all'articolo 118, comma 1, del Tuir, la controllante consolida integralmente gli imponibili delle singole società appartenenti al gruppo ed ha competenza esclusiva quanto ai versamenti in saldo ed in acconto (articolo 119, comma 3, del Tuir).

Una normativa particolare concerne la gestione delle perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; per tali perdite l'articolo 119, comma 2, prevede che possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.

Gli imponibili, nella determinazione della somma algebrica, verranno considerati integralmente; successivamente la controllante darà luogo alle seguenti rettifiche di consolidamento (articolo 123 del Tuir):

- a) variazioni in diminuzione individuate con riferimento all'importo dei dividendi distribuiti dalle controllate;
- b) variazioni in diminuzione per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b);
- c) variazioni in aumento o in diminuzione per effetto della rideterminazione del pro rata patrimoniale (articolo 98, comma 2);
- d) variazioni in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale (art. 125 Tuir).

Nell'articolo 125 del Tuir, si prevede la possibilità, per le società che hanno esercitato l'opzione del consolidato nazionale, che i trasferimenti dei beni infragruppo avvengano in regime di continuità fiscale dei valori

riconosciuti. Per poter godere del regime di favore fiscale è necessario osservare specifiche cautele di cui allo stesso articolo 125 del Tuir.

Se, nel periodo per il quale si è optato per la tassazione di gruppo, viene meno il requisito del controllo, si prevede, all'articolo 126 del Tuir, una serie di meccanismi correttivi; l'obiettivo è quello di neutralizzare i vantaggi fiscali collegati con il consolidato nazionale.

Con riferimento alla disciplina sinteticamente descritta sopra, la RT stima la seguente perdita di gettito:

2004	2005
-3.376 mln di euro	-3.438 mln di euro

Nella RT si è proceduto preliminarmente alla individuazione delle società potenzialmente interessate per poi pervenire alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

Individuazione delle società potenzialmente interessate

Al fine della individuazione delle potenziali società interessate, si è elaborato l'archivio dei gruppi nazionali CERVED 2001. Inoltre, si è proceduto ad integrare l'archivio risultante con i dati delle maggiori operazioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2001 o con informazioni relative alla struttura dei principali gruppi non presenti negli

archivi CERVED. Secondo le elaborazioni di cui sopra, interessati alla normativa in esame sarebbero 22.529 capogruppo e 42.721 controllate.

Al riguardo, sono opportuni chiarimenti in ordine alle fonti a partire dalle quali si sono desunti i dati delle maggiori operazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 2001. Tali ulteriori informazioni sono estremamente rilevanti soprattutto in considerazione del fatto che vi sono stati numerosi ed importanti fenomeni di acquisizioni e concentrazioni nel biennio 2002-2003. Peraltro, si sottolinea che non vengono esplicitate, nella RT, le fonti delle informazioni ulteriori non presenti nella base dati CERVED e le modalità con cui se ne è tenuto conto ai fini della stima. Andrebbe chiarita, inoltre, la percentuale di incremento utilizzata al fine di adeguare i dati 2001 al periodo di imposta 2004.

Determinazione dell'imponibile e dell'imposta

La RT, una volta individuato il perimetro applicativo del consolidato nazionale, calcola l'imposta attraverso i seguenti passaggi:

1. si è proceduto al calcolo dei redditi di gruppo mediante somma algebrica degli imponibili delle società appartenenti al gruppo (si sono operate rettifiche in diminuzione del reddito imponibile sia con riferimento ai dividendi distribuiti dalle società controllate, per il 5% di tali dividendi, sia con riferimento ai maggiori accantonamenti ed ammortamenti non dedotti dalle società cui competono *ex* articolo 110, comma 4, lettera b), del Tuir);
2. si è tenuto conto del riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dal consolidamento degli imponibili;

3. si è determinata l'imposta dovuta o a credito da parte del gruppo al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e della ritenute (le ritenute subite, le detrazioni ed i crediti di spettanza delle singole unità legali sono state trasferite alla controllante).

Si è quindi calcolata la perdita di gettito sulla base della differenza tra la somma algebrica delle imposte dovute o a credito delle singole unità legali appartenenti al gruppo e l'imposta dovuta o a credito risultante dal reddito come determinato per il gruppo.

Come anticipato, si stima una perdita di gettito pari a 3.376 milioni di euro per il 2004, relativamente a 14.200 gruppi, e a 3.438 milioni di euro per il 2005, relativamente a 14.400 gruppi, specificando come tale stima tenga conto delle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi in corso di realizzazione (anche in vista dell'avvio della riforma).

Al riguardo, in primo luogo sarebbero opportuni chiarimenti in ordine alla mancata esplicitazione in RT dell'imponibile totale ottenuto elaborando le dichiarazioni dei redditi 2001.

La RT costruisce un modello di stima della perdita di gettito basato sull'ipotesi di scelte razionali del contribuente. In quest'ottica si rileva come la RT prevede che 14.200 gruppi su 22.429 optino per il regime del consolidato nazionale (14.400 gruppi nel 2005); tale stima risulta in linea con le previsioni di cui alla RT della legge-delega. Tuttavia, va rilevato che la RT - pur asserendo che di tale circostanza è stato tenuto conto nella stima - non fornisce informazioni dettagliate in ordine alle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi in corso di realizzazione sulla scorta della riforma. Ulteriori chiarimenti in proposito risultano essenziali per la verifica

della stima, in quanto non è chiaro a quali aspetti della riforma ci si intenda riferire.

Inoltre, è opportuno un approfondimento riguardo al regime di neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo, non essendo esclusa la possibilità che si verificano, da parte dei contribuenti, comportamenti elusivi. Con la norma in esame, infatti, soggetti non destinatari di normative agevolative o comunque di favore potrebbero avvantaggiarsene dando luogo a scambi infragruppo. La RT non contempla tali ipotesi elusive; al riguardo sono necessari chiarimenti.

In generale, appare necessario che siano esplicitati puntualmente gli effetti, in termini di perdita di gettito, di tutta la normativa, di particolare favore per il contribuente, concernente le rettifiche infragruppo. Peraltro la RT non chiarisce se si tiene conto nella stima proposta:

1. delle variazioni in aumento o in diminuzione da operarsi per effetto della rideterminazione del *pro rata* patrimoniale;
2. delle variazioni in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale.

Si richiedono, al riguardo, ulteriori chiarimenti. In particolare, bisognerebbe chiarire se sussistono problemi di sovrapposizione con le quantificazioni realizzate in RT con riferimento al nuovo articolo 110 del Tuir, relativo alla deducibilità degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico.

E' necessaria inoltre una stima della perdita di gettito anche per gli anni successivi al 2005. Infatti, nel procedimento di stima non si tiene conto della eventualità che in futuro le società capogruppo possano acquisire come

partecipate società che presentano una struttura economico-finanziaria conveniente nell'ottica del consolidamento fiscale (ad esempio, società attualmente in perdita che potrebbero continuare ad esserlo anche nell'ambito di un gruppo che consolida gli imponibili e quindi li compensa con le perdite prodotte da società che vi appartengono).

1.2.5 Consolidato mondiale (articoli da 132 a 144 del Tuir)

Gli articoli da 132 a 144 concernono la disciplina del consolidato mondiale. Tale normativa attua il disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge-delega. Anche il consolidato mondiale - come quello nazionale - rappresenta un regime opzionale. In particolare, per poter fruire dell'agevolazione in esame, è necessario che opti per tale regime opzionale la controllante di grado più elevato soggetta all'imposta sulle società. Tali soggetti, che debbono rientrare necessariamente tra quelli di cui all'articolo 72, lettere a) e b), del Tuir¹¹, devono avere, inoltre, le seguenti caratteristiche (articolo 132, comma 2):

1. avere titoli negoziati in mercati regolamentati;
2. essere controllate (*ex* articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che comunque non possano essere qualificati (anche considerando le parti correlate) come controllanti (*ex* articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2) di altre società o enti commerciali sia residenti che non.

I redditi vengono imputati, mediante somma algebrica, alla controllante.

¹¹Si tratta di spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio della Stato (articolo 72, lettera a). Inoltre alla lettera b si ricomprendono gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'imputazione, in particolare, avviene *pro quota* in relazione alle partecipazioni possedute in via diretta e/o indiretta nelle società residenti all'estero (articolo 133, comma 1, del Tuir).

La RT stima, in relazione al consolidato mondiale, la seguente perdita di gettito:

2004	2005
-328 mln	-409 mln

La perdita di gettito stimata per il 2005 si riferisce a 225 gruppi e a 125 singole società. La RT peraltro chiarisce come tale stima sia stata verificata mediante un'indagine ufficiosa svolta a campione su alcuni importanti gruppi italiani.

Al riguardo, si rileva anche in questo caso la mancata esplicitazione in RT dei dati aggregati intermedi necessari per la verifica della stima.

Inoltre non si comprendono le ragioni per cui la perdita di gettito venga stimata unicamente in relazione al 2004 ed al 2005. Infatti, sarebbe più corretto procedere ad una stima anche per gli anni successivi al 2005, dato che l'articolo 134, comma 1, del Tuir prevede la irrevocabilità dell'opzione per un periodo non inferiore ai cinque esercizi.

Sembra, inoltre, mancare una stima dettagliata delle perdite di gettito connesse alle rettifiche di cui all'articolo 136 del Tuir. Tale norma prevede, ad esempio, l'esclusione dalla quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione.

Infine, non si esplicitano le modalità con le quali si è tenuto conto della citata indagine ufficiosa.

La RT, in particolare, procede in primo luogo ad individuare il perimetro applicativo della norma in esame per poi passare alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

Individuazione delle potenziali società interessate

I dati a base della quantificazione proposta sono stati elaborati dall'archivio delle partecipazioni in società non residenti CERVED 2001. In particolare, il procedimento di stima è articolato nei seguenti passaggi:

- sulla base dell'archivio utilizzato, data la mancanza di dati utili per tutte le partecipate estere, si è individuata una perdita media, attribuendola poi a tutte le controllate estere con i requisiti di cui all'articolo 132 del Tuir;
- individuando quindi i soggetti potenziali fruitori del provvedimento si è proceduto ad integrare tali risultanze con i dati desumibili dal prospetto CERVED 2001.

Va rilevato, quanto alla individuazione delle potenziali società interessate, che mancano del tutto i dati necessari per la verifica della stima. Infatti, come la stessa RT chiarisce, i dati presenti nell'archivio CERVED 2001 riportano informazioni estremamente limitate sugli utili o le perdite prodotte dalle società partecipate estere.

Non si comprende, inoltre, se ed in che termini si operi un adeguamento all'esercizio 2004 dei risultati reddituali relativi al prospetto CERVED 2001.

Determinazione dell'imponibile e dell'imposta

I passaggi seguiti in RT sono i seguenti:

- nel caso del consolidato nazionale si è imputata alla capogruppo la somma dei redditi e delle perdite conseguite dalle controllate estere rientranti nel consolidato mondiale;
- nel caso delle singole società si è fatto concorrere alla determinazione del reddito imponibile l'utile o la perdita delle controllate estere (in maniera proporzionale alla relativa quota di partecipazione);
- si è ipotizzata, per il primo esercizio di applicazione del consolidato nazionale, una riduzione nella misura del 20% del numero dei soggetti che si avvarranno del consolidato nazionale (in ragione in particolare della eccessiva mole degli adempimenti richiesti).

Al riguardo, va rilevato in primo luogo che non si comprende in che termini la RT tenga conto del disposto dell'articolo 133, comma 2. Tale norma prevede, nel caso di partecipazione in una non residente detenuta per tramite di una controllata residente, che la quota di reddito imputabile alla non residente da includere nella base imponibile debba essere corrispondente alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente; chiarimenti ulteriori sarebbero opportuni al riguardo.

Inoltre, la RT ipotizza che il 20% dei soggetti potenziali fruitori dell'agevolazione in esame non optino per il consolidato mondiale, data l'eccessiva mole degli adempimenti richiesti. In relazione a tale ipotesi, va rilevato che non è chiaro in base a quale criterio la riduzione dei soggetti venga stabilita nella misura del 20% e che non sono del tutto evidenti le

ragioni per cui la mole eccessiva degli adempimenti non rilevi ai fini della stima della perdita di gettito 2005.

1.2.6 *Tonnage tax* (articoli 157-162 del Tuir)

Con gli articoli da 157 a 162 del Tuir si istituisce un regime opzionale e forfetario di determinazione dell'imponibile IRES per le imprese armatoriali. In particolare, sono interessate dalla normativa in esame le società di capitali che producono redditi derivanti dall'utilizzo di navi di tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, iscritte nel Registro Internazionale e che esercitano le seguenti attività:

- a) trasporto merci;
- b) trasporto passeggeri;
- c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
- d) altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle indicate.

Il reddito giornaliero delle navi con i requisiti di cui sopra viene determinato sulla base dei seguenti passaggi (articolo 158, comma 1, lettere a) e b):

- 1) si applicano degli importi in cifra fissa e differenziati in base ai diversi scaglioni di tonnellaggio netto (tali importi in cifra fissa vanno moltiplicati per il tonnellaggio delle navi);
- 2) si moltiplica l'ammontare così ottenuto per coefficienti differenziati a seconda della vetustà della nave.

Il reddito giornaliero così ottenuto viene poi moltiplicato per i giorni di attività, nella cui computazione non si tiene conto dei giorni di mancato

utilizzo di cui all'articolo 158, comma 2. Sul reddito così determinato non è possibile operare alcuna deduzione (articolo 158, comma 3).

Le società che intendono optare per tale regime forfetario devono farlo entro tre mesi dal periodo d'imposta a partire dal quale intendono fruirne, rimanendo peraltro vincolate per un periodo di almeno 10 anni (articolo 157, comma 1).

La RT stima che la perdita di gettito collegata alla norma in parola sia pari complessivamente a 16 milioni di euro, di cui 15,6 milioni dovuti all'introduzione della *tonnage tax* e la restante parte (circa 320 mila euro) dovuta alla variazione dell'aliquota IRES (dal 34% al 33%).

La RT ha utilizzato, ai fini della stima, la banca dati *Lloyds* di cui al luglio 2003 (per individuare informazioni relative la flotta italiana) ed i dati ottenibili da UNICO 2002 (per ricostruire i dati fiscali concernenti le aziende armatoriali).

In particolare la RT, nella elaborazione della stima, si articola nei seguenti passaggi:

- sono stati identificati i soggetti potenzialmente rientranti nel regime opzionale della *tonnage tax* (società di capitali alle quali è riconducibile almeno una nave iscritta nel Registro Internazionale): tali soggetti sono risultati essere 80;
- sono state individuate tra tali soggetti quelle società che hanno prodotto un imponibile positivo nel periodo di imposta 2001 (33) e che pertanto possono considerarsi interessate al regime opzionale¹²;
- sono state individuate le navi riconducibili a soggetti con imponibili positivi nel 2001 (101) e per ciascuna di esse si è proceduto alla

¹² Non si prevede, infatti, alcun limite temporale all'esercizio dell'opzione.

individuazione del reddito giornaliero, applicando i coefficienti relativi al tonnellaggio ed il coefficiente di aggiustamento in funzione dell'età del naviglio;

- si è individuato il reddito imponibile della intera flotta (160 milioni di euro) sulla base delle seguenti ipotesi:
 - 1) che tutte le imprese potenzialmente rientranti nel regime ed in utile optino per il medesimo;
 - 2) che in media ciascuna nave sia operativa per l'85% dell'anno (vale a dire per 310 giorni l'anno);
- si è stimato il gettito complessivo dell'agevolazione in esame in circa 11 milioni di euro, tenendo conto dei seguenti fattori:
 - 1) abbattimento dell'80% del reddito imponibile (agevolazione di cui già godono le imprese con navi iscritte nel Registro Internazionale);
 - 2) abbattimento dell'aliquota al 33%.

La perdita di gettito è stata individuata come differenza tra la stima per il 2004 e quella per il 2003. La stima per il 2003 è stata ottenuta mediante un riproporzionamento del gettito 2001. Quest'ultimo, infatti, scontava in generale un'aliquota al 36%¹³, oltre che ulteriori distinte aliquote in relazione alle varie componenti dell'imponibile¹⁴. In particolare, secondo il procedimento sopra descritto, si stima che alle 33 società rientranti nell'agevolazione in esame risulti attribuibile un gettito complessivo di 28,312 milioni di euro. La RT peraltro precisa come tale stima considera anche il fatto che alcuni dei 33 operatori sopra presi a riferimento gestiscono non solo

¹³ Tale aliquota è poi passata al 34% per il 2003.

¹⁴ La parte dell'imponibile relativa all'agevolazione di cui all'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 scontava un'aliquota al 19%; la parte relativa alla Dit scontava anch'essa un'aliquota al 19%; una parte residuale scontava un'aliquota dimezzata rispetto a quella ordinaria.

navi iscritte nel Registro Internazionale e per questo dovranno continuare a determinare in maniera analitica una parte del proprio reddito.

La RT, come visto, parte dai dati del 2001 per ricostruire la perdita di gettito attribuibile all'agevolazione in esame; proprio con riferimento a questo particolare aspetto del procedimento di stima si segnalano le seguenti osservazioni:

- non risultano evidenti le ragioni per cui si è ipotizzato che società in perdita nel 2001 continuino ad esserlo nel 2003 e che persista quindi per esse (anche al 2003) un'assenza di interesse all'agevolazione in esame; peraltro, a questo proposito, va ricordato come, dato che nell'esercizio 2001 operava l'agevolazione di cui alla legge cd. "Tremonti-*bis*", molto probabilmente il numero delle imprese fiscalmente in perdita risultava maggiorato rispetto alla media degli altri anni;
- andrebbero inoltre ulteriormente chiarite le ragioni per le quali tutte le società in utile (al 2001) dovrebbero optare per l'agevolazione in esame; in particolare, non sembrano essere prese in considerazione, da parte della RT, le ipotesi nelle quali una società, che pure nell'esercizio ha conseguito un reddito positivo, abbia un reddito forfetario maggiorato rispetto al reddito determinato analiticamente.

Inoltre, la RT considera assunto il fatto che le imprese che dispongono di navi iscritte nel Registro Internazionale godano anche di un abbattimento dell'imponibile nella misura dell'80%. Tuttavia, in assenza di un dato normativo certo in questo senso, sembrano permanere dei dubbi quanto alla cumulabilità delle due agevolazioni in parola. Ulteriori chiarimenti al riguardo paiono pertanto opportuni.

Come riportato, la RT stima una ulteriore perdita di gettito (di 0,4 milioni di euro), collegata alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota, da cumulare alla perdita di gettito direttamente attribuibile alla *tonnage tax*; non si comprende al riguardo se vi sia una sovrapposizione di tale perdita di gettito con quella stimata nella stessa RT in relazione alla riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%. Al riguardo, sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti.

Chiarimenti sarebbero dovuti anche in ordine alle considerazioni che hanno portato a stimare, per le navi rientranti nell'agevolazione in esame, una operatività limitata all'85% dell'anno.

La RT inoltre non specifica se la perdita di 15,6 milioni di euro sia riferita al solo esercizio 2004 o sia assunta come costante per gli esercizi dal 2004 in poi. Nel primo caso sarebbe stato opportuno stimare perdite di gettito anche per gli esercizi successivi al 2004, stante il disposto del comma 1 dell'articolo 157 del Tuir che prevede, per le società che hanno optato per la *tonnage tax*, un vincolo decennale. Nel secondo caso, invece, sarebbe opportuno chiarire le ragioni per le quali si ipotizza che non vari nel tempo il numero delle società interessate all'agevolazione in parola.

Quanto alle plusvalenze ed alle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di una o più navi per le quali ha efficacia l'opzione della *tonnage tax*, si prevede, all'articolo 160 del Tuir, che l'imponibile forfetario comprenda anche la plusvalenza o la minusvalenza realizzate. Tuttavia, laddove la cessione riguardi una nave già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione dell'agevolazione in esame, al reddito forfetariamente determinato dovrà aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il

costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente quello di prima applicazione. Riguardo a tali ipotesi di cessione la RT non svolge alcuna stima, pur potendosi configurare delle variazioni di gettito. Chiarimenti al riguardo sarebbero opportuni.

La disciplina della *tonnage tax*, infine, prevede, all'articolo 162 del Tuir, che le imprese che optano per tale sistema forfetario di determinazione del reddito non possono esercitare l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale. Al riguardo, la RT non svolge delle valutazioni specifiche. Sarebbero quindi opportuni ulteriori chiarimenti.

2.1 Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 358 del 1997 (articolo 4, lettera a)

La RT considera, nella parte relativa alle quantificazioni effettuate con l'approccio macroeconomico, gli effetti derivanti dalla proroga del termine di applicazione dell'articolo 6 del d.lgs. n. 358 del 1997.

Le disposizioni transitorie del decreto legislativo in esame (articolo 4, lettera a) prevedono infatti che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997 relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti siano applicabili fino al 30 aprile 2004. La normativa in esame prevede che si possa affrancare gratuitamente il disavanzo derivante da fusione o scissione, con conseguente riconoscimento dei maggiori valori dell'attivo patrimoniale e dunque possibilità di calcolare maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili.

Dunque, attualmente tali operazioni non sono sottoposte a tassazione, né ordinaria né sostitutiva; con l'abolizione della norma in discorso, tali

operazioni diverranno imponibili: da qui l'ipotesi contenuta nella RT, per la quale si ha un effetto anticipo da parte dei contribuenti per una quota pari ai 2/3 delle operazioni effettuate nel corso di tutto l'anno 2001.

Viene inoltre riportato che tali anticipi rappresentano le operazioni che si sarebbero effettuate nel 2005 in caso di invarianza legislativa.

La quantificazione di minor gettito, pari a 171 mln di euro, è dovuta a maggiori ammortamenti (il cui periodo medio è stato calcolato in 5 anni) calcolati sui 2/3 delle operazioni stimate, tenendo conto di 1/3 dei soggetti in perdita.

Riguardo a tale quantificazione occorre rilevare che sarebbe opportuno ottenere chiarimenti in merito alla scelta del periodo medio di ammortamento fatto pari a 5 anni; infatti, oltre al tempo di ammortamento riconosciuto fiscalmente, occorrerebbe considerare anche i valori medi dei beni sottoposti all'ammortamento al fine di ottenere una media ponderata del periodo di ammortamento.

Inoltre, sembrerebbe sottostimato l'effetto di questa normativa; infatti, sulla base di un criterio prudenziale, le operazioni su cui calcolare la perdita di gettito dovrebbero essere quelle stimate per il 2004 (fatte pari a quelle fisiologiche del 2001), con l'aggiunta di quelle dovute all'effetto "anticipo", stimato nei 2/3 di quelle fisiologiche. Applicando tale logica, si otterrebbe un ammontare complessivo di operazioni pari a 9.717 mln di euro.

Applicando a tale ammontare il medesimo percorso matematico seguito nella RT, si otterrebbe una perdita di gettito pari a 427 mln di euro $((5.830 \times 2/3) + 5.830) - 1/3(9.717) = 6.478 \times 33\% = 2.137/5 = 427$ mln di euro), molto superiore a quella su indicata.

Inoltre, con riferimento al terzo dei soggetti stimati in perdita occorrerebbe sapere se nella stima proposta si è tenuto conto della nuova normativa sul consolidato fiscale, che comunque fa acquistare rilevanza anche a quelle situazioni (come ad esempio i contribuenti in perdita) che nella normativa attuale non generano effetti immediati dal punto di vista fiscale.

Successivamente, la RT stima un recupero di gettito pari a 86 mln di euro, dovuto ai minori ammortamenti relativi a quel terzo delle operazioni (non più gratuite) che si effettueranno nel 2005; applicando anche a tale stima il criterio prudenziale suddetto si avrebbe un recupero di gettito maggiore, pari a 132 mln di euro, calcolati su 1.943 operazioni (e non 1.297 operazioni come nella RT).

In termini IRAP la RT stima una perdita di gettito per il 2004 pari a 22 mln di euro ed un recupero di gettito per il 2005 pari a 11 mln di euro; anche questi valori, tenendo conto del citato criterio prudenziale, risulterebbero sottostimati.

Infine sarebbe opportuno stimare gli effetti della norma con riferimento ad un intervallo temporale di 5 anni (tempo stimato degli ammortamenti), anche in considerazione di effetti contrastanti (minor gettito per gli anni dal 2004 al 2008, maggior gettito per gli anni dal 2005 al 2009), che si accavallerebbero nel *range* temporale preso in considerazione.

Sarebbe pertanto opportuno ottenere chiarimenti in proposito.

2.2 Modifiche alla disciplina del reddito d'impresa relativamente agli interessi di mora (articolo 110 del Tuir)

Il comma 7 dell'articolo 110 introduce, in deroga alla disciplina generale del reddito d'impresa, un diverso trattamento fiscale degli interessi di mora. La norma dispone infatti che tali componenti concorrano alla formazione del reddito d'esercizio in base al principio di cassa e non per competenza. La nuova regola riguarda professionisti ed imprese, anche minori, e decorre dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002.

La RT evidenzia come sia possibile scomporre l'effetto complessivo della nuova norma in due diversi componenti. È possibile infatti individuare un lieve effetto positivo per l'Erario da parte dei contribuenti a contabilità ordinaria e una modesta riduzione di gettito, invece, per quanto riguarda i rapporti tra imprese a contabilità semplificata e pubblica amministrazione.

Nel complesso i due diversi componenti dovrebbero compensarsi e non comportare quindi alcuna variazione significativa di gettito per l'Erario.

Al riguardo, si osserva che la RT non quantifica né il possibile incremento né la possibile riduzione in termini di gettito per l'Erario, limitandosi ad affermare la non rilevante incidenza di entrambi gli effetti.

Occorrerebbero pertanto ulteriori informazioni al fine di poter verificare in maniera più dettagliata l'effetto complessivo della norma.

2.3 Assimilazione alle azioni di nuovi strumenti finanziari (articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir)

La RT, in relazione all'assimilazione alle azioni dei nuovi strumenti finanziari che prevedono la partecipazione diretta o indiretta agli utili della emittente, introdotti dalla riforma del diritto societario con decorrenza 2004, non effettua alcuna quantificazione, evidenziando che tali strumenti risultano nuovi nel nostro mercato mobiliare.

Al riguardo, la RT si limita a ipotizzare (senza quantificarlo) un recupero di gettito in relazione alla non deducibilità delle relative remunerazioni, stabilita dall'articolo 110, comma 9, del Tuir.

Ciò non consente pertanto di effettuare alcuna valutazione in merito.

2.4 Utili esteri distribuiti a società non collegate (articolo 90 del Tuir)

L'articolo 90, commi 2 e 3, del nuovo Tuir si riferisce alla tassazione dei dividendi esteri percepiti da società di capitali con partecipazioni inferiori alla soglia di collegamento, sottoponendo gli utili percepiti da società estere al medesimo trattamento fiscale degli utili erogati da società nazionali. Pertanto il regime di tassazione di tali dividendi prevede la concorrenza al reddito nella misura del 5% del dividendo distribuito; resta ferma la concorrenza integrale dei dividendi distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (CFC).

La RT quantifica gli effetti finanziari derivanti dalla distribuzione di utili da parte di soggetti esteri a soggetti IRES che non presentino partecipazioni definibili di “collegamento” in una perdita di gettito di 119 mln di euro annui.

L'attuale normativa prevede l'esclusione dal reddito imponibile di un importo pari al 95% dei dividendi percepiti, in caso di partecipazioni non inferiori al 25% in società residenti in paesi UE; in caso di partecipazioni in società definibili "collegate" non residenti in paesi UE l'esclusione della tassazione è pari al 60%.

La RT quantifica la perdita di gettito prendendo a riferimento i dati rilevabili dal quadro RF del modello UNICO- società di capitali per i periodi d'imposta 2001, 2002 e 2003.

Al riguardo, occorrerebbe chiarire se - ai fini della stima - l'ammontare dei dividendi esteri ricavato dai dati UNICO 2001 e indicato in 9,2 mld di euro sia stato opportunamente corretto per riportare il dato alla sua interezza. Infatti, i dati che si possono trarre dai modelli UNICO per i dividendi esteri scontano l'esclusione del 60% degli utili distribuiti da società collegate (ai sensi dell'articolo 96 del Tuir) e del 95% degli utili distribuiti da società "figlie" (articolo 96-*bis* del Tuir).

Un'ulteriore osservazione nasce dal fatto che il gettito a legislazione vigente risulta quantificato applicando l'aliquota del 34%; poiché la perdita di gettito per la diminuzione di un punto percentuale di aliquota IRES è stimata separatamente in RT, non è chiaro perché per la stima della norma in esame si utilizzi la "vecchia" aliquota, diversamente dal metodo utilizzato generalmente nella presente RT.

2.5 Imprese di assicurazione (articolo 112 del Tuir)

La nuova normativa prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società ed enti che esercitano attività assicurative le modificazioni delle riserve tecniche derivanti:

- dalle variazioni dei valori iscritti a titolo di azioni e partecipazioni detenute;
- dalle plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti;
- dagli utili esclusi dalla formazione del reddito.

La RT afferma che la quantificazione si riferisce al solo recupero di gettito dovuto alla indeducibilità delle variazioni delle riserve tecniche accantonate e dovute alla percezione di dividendi esenti, in quanto sarebbero già state stimate in altre parti della RT le variazioni di gettito dovute a titolo di plusvalenze e modifiche di valore per azioni e partecipazioni detenute.

La RT stima conseguentemente un recupero di gettito di 6,9 mln di euro a decorrere dal 2004, sulla base dell'ipotesi che il 2,5% dell'importo dei dividendi percepiti dalle imprese di assicurazione si riferisca ad investimenti rispetto ai quali il rischio è sopportato dagli assicurati. Al riguardo, si rileva che tale quantificazione non risulta verificabile per mancanza di dati di riscontro rispetto all'ipotesi indicata. Si rende quindi necessario acquisire ulteriori informazioni in merito ai criteri di stima utilizzati dalla RT.

2.6 Disapplicazione per gli enti creditizi delle disposizioni su plus-minusvalenze realizzate (articoli 113 e 114 del Tuir)

Sulla base dei nuovi articoli 113 e 114 del Tuir, gli enti creditizi possono chiedere che alle partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi

volti al recupero dei crediti nei confronti di imprese che si trovino temporaneamente in difficoltà finanziaria, non si applichi la nuova norma che considera irrilevanti fiscalmente le plusvalenze e minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualificano per il requisito dell'esenzione.

La RT stima che non si determinino variazioni in termini di gettito erariale, dal momento che le eventuali minusvalenze deducibili si sarebbero tradotte, in mancanza della disposizione in esame, in perdite su crediti, comunque, deducibili.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

2.7 Stabile organizzazione (articolo 164 del Tuir)

Il nuovo articolo 164 del Tuir introduce una definizione della nozione di stabile organizzazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La RT stima che la norma possa determinare un aumento di entrate con riferimento ai redditi di imprese estere derivanti da cantieri esercitati in Italia e, viceversa, una perdita di gettito associata all'ampliamento dei casi nei quali i contribuenti italiani potrebbero recuperare le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero. La RT, pur non motivando dettagliatamente tale affermazione, ritiene che il saldo, peraltro di modesta entità, risulti positivo.

Non ci sono osservazioni al riguardo.

2.8 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (articolo 167 del Tuir)

L'articolo in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina di cui al "vecchio" articolo 15 del TUIR. In particolare, viene modificata la modalità

per determinare l'importo massimo detraibile dall'imposta netta per le imposte pagate all'estero.

La perdita di gettito che la RT associa alla norma è pari, in termini di competenza, a 15,6 mln di euro a decorrere dal 2004, e deriva interamente dal meccanismo in base al quale l'imposta estera pagata a titolo definitivo che ecceda la corrispondente quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto all'estero mediante stabile organizzazione, costituisce un credito d'imposta che può essere utilizzato negli otto anni precedenti o successivi. La RT assume infatti che tale elemento costituisca l'unico aspetto oneroso delle modifiche introdotte; perviene quindi alla suddetta quantificazione stimando una perdita di gettito del 15 per cento rispetto all'ammontare dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero, desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e pari a 104 mln di euro.

In merito, appare opportuno formulare alcune osservazioni, con riferimento a due diversi aspetti: da un lato, la quantificazione della perdita di gettito relativa alla norma citata, dall'altro, la possibilità che anche altre norme siano suscettibili di determinare variazioni degli effetti finanziari in termini di gettito.

In ordine al primo aspetto, si evidenzia che la percentuale ipotizzata del 15 per cento potrebbe risultare sottostimata. Infatti, considerando che le società che attualmente non possono beneficiare del credito di imposta, in quanto non presentano in Italia un utile positivo, costituiscono un terzo del totale secondo la stima che la stessa RT utilizza in relazione alle altre norme del provvedimento, la modifica della normativa potrebbe comportare un incremento di capienza corrispondente al 50 per cento (il citato terzo di credito incapiente rispetto ai restanti due terzi) dell'ammontare dei crediti di

imposta utilizzati. In ogni caso, la RT non specifica neppure a quale anno d'imposta si riferiscano le dichiarazioni dei redditi, i cui dati sono stati utilizzati per la stima.

Con riferimento al secondo aspetto, si sottolinea che la ricordata modifica delle modalità per il calcolo del limite di capienza aumenta, di fatto, il tetto massimo di detraibilità; infatti, il nuovo limite è costituito dal rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, al netto - e non più al lordo come previsto dalla legislazione vigente - delle perdite di precedenti periodi di imposta annesse in deduzione. In sostanza, il nuovo rapporto risulta (potenzialmente) maggiore in quanto deriva dal medesimo numeratore previsto dalla legislazione vigente e da un denominatore di valore uguale o inferiore.

Si evidenzia poi che potrebbe avere luogo una perdita di gettito derivante dall'incremento dell'ammontare dei crediti d'imposta per effetto del consolidato mondiale; la RT, peraltro, afferma esplicitamente di non tenerne conto con riferimento alla norma in esame, ma non è chiaro se ciò avvenga o meno nella quantificazione del consolidato mondiale.

Si ritiene inoltre che la previsione della possibilità di utilizzare il credito d'imposta negli otto anni precedenti - già prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera l), della legge-delega - possa comportare, nella concreta applicazione, una serie di problematiche, in quanto si tratterebbe di incidere anche su posizioni debitorie o creditorie già consolidate nel tempo. Dal momento che eventuali correttivi potrebbero risultare onerosi, in relazione sia agli accertamenti da operare da parte dell'Amministrazione che all'eventuale contraddittorio, è opportuno un chiarimento sul punto.

2.9 Estensione della disciplina CFC per le partecipazioni collegate (articolo 170 del Tuir)

Il nuovo articolo 170 del Tuir estende l'attuale regime di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni di controllo in soggetti localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. CFC) anche ai soggetti che detengono partecipazioni di collegamento non inferiori al 20% degli utili di impresa, società o ente residente nei suddetti territori dove vige un regime fiscale privilegiato.

La RT stima gli effetti di questa estensione in un maggior gettito pari a circa 5,8 mln di euro. Al riguardo, la RT non contiene dati che consentano di verificare tale stima, che si asserisce basata su un aumento pari al 15% rispetto al gettito 2003 derivante dalla disciplina vigente delle CFC. Sono pertanto necessari chiarimenti, anche alla luce della complessità dei criteri di calcolo previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 170 per la determinazione del reddito imponibile.

Inoltre sarebbe opportuno acquisire informazioni sui motivi per cui sono stati considerati indicativi, ai fini della stima, i soli versamenti effettuati nei mesi di giugno e luglio 2003, atteso che verosimilmente alcuni soggetti, chiudendo l'esercizio gestionale in periodi diversi dall'esercizio solare, provvedono alla distribuzione dei dividendi in periodi dell'anno diversi dai due mesi considerati.

2.10 Norma transitoria su svalutazioni (articolo 111 del Tuir)

L'articolo 111, al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, dispone che i maggiori o minori valori iscritti in sede di

valutazione del portafoglio dei titoli azionari, o assimilati, non concorrano alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali titoli.

La norma dispone che sono rilevanti ai fini fiscali le plusvalenze su azioni e quote fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della riforma e sono invece deducibili le svalutazioni delle stesse azioni o quote, fino a concorrenza delle minusvalenze realizzate.

La RT rileva come l'effetto positivo relativo alla tassazione delle plusvalenze vada a compensarsi con l'effetto negativo dovuto alla deducibilità delle svalutazioni.

Al riguardo, va rilevato che la RT non fornisce alcun dato quantitativo in grado di suffragare tale valutazione di compensatività.

2.11 Indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni (articolo 102 del Tuir)

L'articolo 102 prevede l'ineducibilità delle minusvalenze patrimoniali derivanti dal possesso di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica.

L'esenzione è prevista al sussistere delle seguenti condizioni:

- le partecipazioni devono essere iscritte nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie e devono essere detenute per almeno un anno;
- la società partecipata deve svolgere un'attività commerciale;
- la società partecipata deve risiedere in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.

La RT quantifica il maggior gettito derivante dall'applicazione della norma in 261 milioni di euro a partire del 2004. Il dato è ricavato da una stima effettuata usando come campione le imprese industriali italiane con più di 20 addetti. L'ammontare complessivo delle minusvalenze è stimato - sulla base di dati di fonte Mediobanca - pari a 1.581 milioni di euro, importo che viene però ridotto circa del 25% per escludere le minusvalenze su beni diversi delle partecipazioni, ottenendo quindi un incremento della base imponibile di 1.186 milioni di euro.

Al riguardo si osserva che:

- non è chiaro in base a quali criteri sia stato stimato un abbattimento del 25 per cento sul totale delle minusvalenze, per la determinazione delle minusvalenze interessate dalla norma in esame in circa 1.186 milioni di euro;
- l'effetto di recupero di gettito derivante dall'applicazione della norma potrebbe peraltro essere anche maggiore, se si considera che la norma riguardante il regime di esenzione delle partecipazioni interessa non solo le imprese industriali con più di 20 addetti, ma tutte le società soggette all'IRES;
- il maggior gettito previsto dall'applicazione della norma potrebbe invece essere inferiore, in quanto non si è tenuto conto dell'esistenza di minusvalenze derivanti dalla detenzione di partecipazioni che non rispondono ai requisiti richiesti dalla norma.

2.12 Irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni su titoli dell'attivo circolante (articolo 111 del Tuir)

L'articolo 111 dispone che non hanno più rilevanza ai fini fiscali le rivalutazioni o le svalutazioni su azioni e titoli simili iscritti nell'attivo circolante di stato patrimoniale.

Il valore di tali titoli, in quanto destinati ad attività di *trading*, è strettamente correlato all'andamento borsistico e quindi soggetto a grande volatilità.

La RT, visto l'andamento altalenante dei mercati di borsa, non ha ritenuto opportuno fare alcuna stima sul gettito erariale.

Al riguardo non vi sono osservazioni, eccetto che per il fatto che tale mancata quantificazione - pur comprensibile in ragione dell'estrema aleatorietà degli andamenti considerati - non appare (come invece asserito nella RT) ispirata a criteri di prudenzialità, presupponendo essa comunque una valutazione di compensatività tra effetti di segno opposto (non concorrenza alla formazione del reddito, irrilevanza ai fini della determinazione del valore fiscale delle rimanenze).

2.13 Operazioni in valuta (articolo 111 del Tuir)

I commi 3 e 4 dell'articolo 111 riguardano le modifiche apportate ai criteri di valutazione di crediti e debiti in valuta estera.

In particolare, la norma prevede che:

- per i crediti e debiti non iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie la valutazione deve riguardare la loro totalità e deve essere effettuata secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio;

- per i crediti e debiti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili le minusvalenze per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data della chiusura dell'esercizio e quella riferita al cambio del giorno in cui gli stessi sono sorti.

In entrambi i casi non si tiene conto dei crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio.

La RT afferma che la norma non dovrebbe comportare effetti significativi in termini di gettito.

Al riguardo, sarebbero necessari chiarimenti in ordine alla asserita neutralità finanziaria della disposizione. Sarebbe in particolare opportuno approfondire l'incidenza dei crediti e debiti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie rispetto al totale dei crediti e debiti in valuta, in quanto per i primi la norma introduce una più ampia facoltà di deducibilità dei crediti/debiti in questione rispetto alla legislazione vigente.

2.14 Trasformazione eterogenea (articolo 173 del Tuir)

L'articolo 173 del Tuir disciplina dal punto di vista fiscale il fenomeno della trasformazione eterogenea, introdotto dalla recente riforma del diritto societario.

Destinatari della norma sono sia le società di capitali che decidono di diventare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute o fondazioni, sia i soggetti appena menzionati nel momento in cui si trasformano in società di capitali.

La RT afferma che la riforma non comporta variazioni significative dal punto di vista del gettito.

Al riguardo, occorre osservare che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione possono svolgere attività anche diversa da quella commerciale. Appare quindi opportuno chiarire se nella valutazione si è tenuto conto del diverso trattamento fiscale delle riserve delle società soggette ad IRES che si trasformano in enti non commerciali. Tali riserve, infatti, in assenza dell'istituto della trasformazione eterogenea, al momento della liquidazione sarebbero state tassate in capo ai soci con conseguente emersione di plusvalenze.

Risulta quindi, in base alla nuova normativa fiscale, un mancato assoggettamento ad imposta (o per lo meno un rinvio della stessa) in relazione ai beni che confluiscono in un ente che svolge attività non commerciale.

3. Imposta sul reddito delle società di persone

In questa parte, la RT intende definire l'impatto finanziario delle norme introdotte a fini IRES che però generano conseguenze anche in capo ai soggetti società di persone e persone fisiche.

Nello specifico le norme che hanno ricaduta anche su tali soggetti, i quali peraltro non sono interessati dallo schema di decreto in esame, sono:

- l'abolizione della DIT;
- l'abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% ai sensi del d.lgs. n. 358 del 1997;

- l'abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% ai sensi del d.lgs. n. 461 del 1997;

- la parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, la *thin capitalization* ed il *pro rata* patrimoniale;

- l'abolizione del credito d'imposta sui dividendi.

Ed infatti, per i soggetti società di persone, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il nuovo articolo 56 del Tuir stabilisce che esso è determinato secondo quanto disposto dalla sezione I del capo II del titolo I (disposizioni formulate per i soggetti IRES); inoltre modificazioni relative a particolari tipi di plusvalenze si ritrovano anche nei modificati articoli 66 e 67 del Tuir, concernenti la tassazione dei redditi diversi; ulteriori articoli si modificano al fine di rendere compatibili le variazioni fiscali proposte (in particolare le novità riguardano gli articoli 11, 12, 18, 21 e 22 delle disposizioni generali relative all'applicazione dell'IRPEF).

3.1.1 Abolizione della DIT

I soggetti qui esaminati vengono interessati dalla nuova normativa in materia di abolizione della *Dual Income Tax* di cui al d.lgs. n. 466 del 1997.

La RT stima per tale fattispecie un recupero di gettito annuo di competenza pari a circa 20,2 mln di euro, da parte di 18.000 contribuenti circa.

Al riguardo, occorre sottolineare che il dato del 2001 preso a riferimento (valori tratti dai modelli UNICO 2002 – redditi 2001) e

proiettato negli anni 2004 potrebbe generare una sovrastima del recupero di gettito.

Infatti, come già evidenziato nella parte relativa all'abolizione DIT per i soggetti persone giuridiche, analizzando i dati contenuti nella Relazione presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di stimare gli effetti dell'introduzione della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-*bis*) e riportati nella tavola 5 c.1.4., il numero di soggetti società di persone che nel 2001 avevano usufruito della DIT erano pari a 17.738 unità.

Pertanto, anche se di poco, si era già in presenza di un numero inferiore di soggetti rispetto a quello stimato nella RT; se a ciò si aggiunge quanto evidenziato in precedenza, riguardo all'incidenza in negativo, ai fini dell'applicazione DIT, della successiva normativa (in particolare il già citato decreto-legge n. 209 del 2002), si è indotti a ritenere che il dato indicato (18.000 soggetti con un ammontare di DIT pari a 242 mln di euro) possa essere sovrastimato.

Sarebbe pertanto opportuno avere chiarimenti in merito.

3.1.2 Abolizione imposta sostitutiva ex d.lgs. n. 358 del 1997

L'abolizione del d.lgs n. 358 del 1997, come già evidenziato nell'analoga parte relativa alle persone giuridiche, concerne l'imposta sostitutiva applicata con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate dai soggetti società di persone, nei casi di cessioni di aziende, conferimenti di aziende, e maggiori valori iscritti per imputazioni di disavanzi.

La RT stima gli effetti totali derivanti dall'abolizione in discorso in una perdita di gettito pari a 23,2 mln di euro nel 2004 e a 12,4 mln di euro per il 2005.

Al riguardo, le modalità di calcolo seguite per la suddetta quantificazione sono in linea teorica identiche, in quanto compatibili, a quelle seguite nella quantificazione a fini IRES.

Anche qui, pertanto, non risulta possibile seguire nel dettaglio tutti i passaggi che conducono alla quantificazione proposta; tuttavia, nel ricostruire induttivamente il procedimento di stima, emerge un dubbio che andrebbe chiarito.

Infatti, si è risaliti al reddito imponibile attraverso l'ammontare di gettito per imposta sostitutiva posto pari a 99,3 mln di euro; ad esso si sono applicati tutti i correttivi evidenziati in RT (quote di distribuzione tra cessione di aziende e conferimenti di aziende; l'unico correttivo non applicato, perché impossibile da ricostruire sul dato totale con le informazioni esplicitate in RT, è stato quello relativo all'ammontare dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva per maggiori valori iscritti per imputazioni di disavanzi¹⁵), pervenendo a stimare un imponibile di 522,63 mln di euro.

Nel risalire conseguentemente ai valori di recupero di gettito si arriva a definire un importo per maggiori entrate, al netto dei minori ammortamenti derivanti dalle operazioni di fusione e scissione (per la accennata impossibilità a ricostruirne l'ammontare di riferimento, ma il cui importo si ipotizza, molto verosimilmente, di ammontare esiguo), pari a circa 52 mln di euro che, sottratti alla perdita di gettito dovuta ad abolizione dell'imposta sostitutiva in

¹⁵ Tuttavia, occorre evidenziare come il valore afferente a queste tipologie di operazioni sulla base dei dati UNICO 2000 (gli ultimi di cui si dispone) sia piuttosto basso rispetto al contesto totale delle plusvalenze qui evidenziato.

argomento (99 mln di euro), danno luogo a una perdita di gettito pari a circa 47 mln di euro per il 2004 e 29 mln di euro per il 2005¹⁶, non in linea con quanto stimato in RT.

Occorrerebbe pertanto avere dei chiarimenti in merito.

Inoltre, non risulterebbe stimata la perdita di gettito IRPEF in tutti quei casi in cui il conferitario di aziende sia uno dei soggetti di cui all'articolo 72, come già evidenziato nella stima degli effetti dell'abolizione in discorso in ambito IRES; ed infatti in virtù dell'estensione soggettiva recata dal nuovo articolo 178 del Tuir sembrerebbe sottrarsi una parte di soggetti (i conferenti di aziende) che a legislazione vigente sarebbero ricaduti nella tassazione IRPEF.

Anche su tale punto è necessario ottenere dei chiarimenti.

Un'ulteriore osservazione riguarda la necessità di stimare anche in tal caso gli effetti derivanti dal prolungamento dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in discorso al 30 aprile 2004, come già evidenziato nella precedente parte relativa all'applicazione della normativa IRES.

Inoltre occorrerebbe acquisire informazioni circa la scelta del 27% come aliquota media a cui riferire gli incrementi di gettito, in quanto una sua differente stima potrebbe condurre a variazioni nella quantificazione.

Sarebbe opportuno infine evidenziare, come sottolineato in relazione a precedenti quantificazioni, l'andamento delle entrate almeno per i tre anni successivi al 2005, al fine di tener conto delle plusvalenze ripartibili nel quinquennio.

¹⁶ Per il 2004:

$$\{[(522,63 \times 0,80) \times 0,80] \times 0,27\} \times 0,20 + [(522,63 \times 0,80) \times 0,20] \times 0,27 + [(522,63 \times 0,20) \times 0,40] \times 0,27 = 18,06 + 22,57 + 11,29 = 51,92$$

Per il 2005:

$$(51,92 + 18,06) = 69,98$$

3.1.3 Abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 461 del 1997 (articolo 2, comma 2)

La disposizione prevede l'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 462 del 1997, riguardante le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate da parte di società semplici, al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale. In luogo dell'imposta sostitutiva, la cui aliquota è del 27%, interverrà la tassazione ordinaria del 40% delle plusvalenze realizzate.

La RT quantifica sia la perdita di gettito connessa alla soppressione dell'imposta sostitutiva (indicandola in 4,4 mln di euro) che il recupero di gettito corrispondente (pari a 1,8 mln di euro), con il risultato di una perdita di gettito pari a 2,6 mln di euro. Tale quantificazione è stata operata attraverso un'elaborazione in capo ad ogni contribuente società di persone, dalla quale risulta un importo di circa 16,4 mln di euro nel rigo riferito all'ammontare di plusvalenze, sul quale si calcola l'imposta sostitutiva.

In merito, si osserva che la RT non fornisce i dati necessari al fine di una verifica della quantificazione; né specifica, tra l'altro, l'anno in relazione al quale è stato riscontrato l'importo citato. Appare quindi opportuno un chiarimento sul punto.

Occorrerebbe inoltre avere conferma della circostanza - non indicata esplicitamente dalla RT - che l'aliquota media marginale del 27%, utilizzata dalla RT ai fini del calcolo del recupero di gettito attraverso l'imposizione in capo alle persone fisiche percettrici di redditi di partecipazione, sia stata costruita tenendo conto anche di una quota di soggetti in perdita o che si trovino comunque in una situazione di esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sarebbe comunque opportuno un

chiarimento in relazione ai criteri utilizzati per definire la suddetta aliquota media marginale.

3.1.4 Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale

Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni

La RT, in relazione alla parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, stima - ai fini delle imposte sulle società di persone - un recupero di gettito pari a 3,4 milioni di euro, basandosi su una elaborazione del prospetto relativo alla determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (*ex d. lgs. n. 358 del 1997*), dalla quale emerge un ammontare stimato delle plusvalenze derivanti da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento pari a circa 105 milioni di euro. Si ipotizza, inoltre, che l'ammontare delle minusvalenze in esame sia pari al 30% dell'ammontare delle suddette plusvalenze.

Riguardo alla stima in esame, si rileva la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno portato a stimare un ammontare di minusvalenze nella misura del 30% delle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (*ex d. lgs. n. 358 del 1997*).

Thin capitalization e pro rata patrimoniale

La RT con riferimento alla *thin capitalization* e al *pro rata* patrimoniale stima un recupero di gettito ai fini dell'imposta sulle società di persone dell'ammontare di 2,8 milioni di euro.

Riguardo a tale stima va rilevato come non siano evidenziati dati aggregati intermedi, tali da consentire una verifica. In particolare, non si chiarisce del tutto quale sia il criterio prudenziale che la RT asserisce aver utilizzato per la stima di recupero di gettito sopra esposta. Chiarimenti sarebbero opportuni in relazione alle modalità con le quali si è proceduto ad elaborare i dati riportati dalla stessa RT sia con riferimento al numero delle società di persone rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore e con imponibili complessivi positivi (3.400), sia con riferimento ai contribuenti (200) che dichiarano un ammontare di interessi passivi indeducibili pari a 2 milioni di euro.

3.1.5 Abolizione del credito d'imposta sui dividendi

La RT esamina gli effetti derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per gli utili percepiti dai soggetti società di persone, evidenziando un recupero di gettito pari a circa 69,9 mln di euro da parte di circa 6.000 contribuenti.

Da una ricostruzione dei valori sembrerebbe che l'ammontare dei dividendi percepiti dai suddetti soggetti sia pari a circa 500 mln di euro.

Al riguardo non si ha nulla da osservare con riferimento alla metodologia di calcolo; tuttavia, occorrerebbe avere chiarimenti sulla tipologia di soggetti presi a riferimento tra i 6.000 indicati.

Infatti, dal testo del nuovo articolo 72 del Tuir si evince che sono da ricomprendersi tra i soggetti IRES anche le associazioni non riconosciute, che nella precedente normativa ricadevano tra i soggetti IRPEF (vedi *ex-articolo* 5 del Tuir).

Sarebbe quindi opportuno verificare se il dato è stato depurato dal numero di soggetti così individuati e se per essi è stata pertanto effettuata una quantificazione a parte in termini di variazioni di gettito a causa dell'introduzione di nuovi strumenti fiscali (vedi ad esempio la normativa in termini di consolidato nazionale, di *participation exemption*, nonché di *thin capitalization*).

Sarebbero pertanto utili delucidazioni in merito.

4. Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali

Il provvedimento in esame, di modifica della imposizione in capo ai soggetti persone giuridiche, presenta delle ricadute anche in capo ai soggetti persone fisiche nonché agli enti non commerciali.

La RT, pertanto, stima gli effetti finanziari sui soggetti in argomento derivanti dalle modificazioni finora viste in materia di IRES.

In particolare gli argomenti trattati riguardano:

- la parziale inclusione, pari al 40%, nel reddito imponibile delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate;
- la parziale inclusione, pari al 40%, nel reddito imponibile dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate;

- l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su tutti i dividendi, fatta pari al 12,5%, percepiti da soggetti che non esercitano attività d'impresa;
- l'abrogazione del relativo credito d'imposta ;
- l'abrogazione della tassazione separata, al verificarsi di particolari condizioni, nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società assoggettate all'IRPEG;
- l'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari comunque denominati che comportino partecipazione ai risultati economici dell'ente emittente;
- la parziale inclusione, pari al 40%, nel reddito imponibile degli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, qualora presentino particolari requisiti;
- l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa a quella prevista per le società di capitali;
- la riduzione dell'aliquota d'imposta per gli enti non commerciali dal 34% al 33%.

4.1 Persone fisiche

4.1.1 Abolizione della DIT

Così come previsto per gli altri soggetti, anche l'abolizione della DIT per le persone fisiche, svolgenti attività di impresa in contabilità ordinaria o semplificata, nonché svolgenti attività di lavoro autonomo, genera un recupero di gettito che la RT stima in 3 mln di euro.

Al riguardo si sottolinea, come già fatto in relazione alla stima ai fini IRES, che i dati utilizzati in RT risultano coincidenti con quelli di cui alla già citata Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 448 del 2001, la quale si riferisce all'anno 2001. Essi andrebbero pertanto aggiornati con riferimento all'applicazione della normativa successiva (decreto-legge n. 209 del 2002), che verosimilmente ha diminuito il numero attuale di soggetti beneficiari dell'aliquota agevolata DIT.

Tale circostanza farebbe presupporre infatti una sovrastima del recupero di gettito.

4.1.2 Abolizione dell'imposta sostitutiva ex d. lgs. n. 358 del 1997

I riflessi finanziari esposti nella RT dovuti all'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al d. lgs. n. 358 del 1997 in termini di imposta sul reddito delle persone fisiche sono relativi a un recupero di gettito di 111 mln di euro su un imponibile totale pari a 584 mln di euro; per contro, le modificazioni proposte consentono un recupero di gettito dovuto alla tassazione parziale, pari al 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate su azioni o partecipazioni immobilizzate, e alla tassazione dell'intero ammontare delle plusvalenze derivanti da cessioni e conferimenti d'aziende.

Il recupero di gettito è stato stimato pari a 62,3 mln di euro per il 2004 e a 84 mln di euro per il 2005.

Al riguardo, nel ripercorrere il procedimento logico-matematico implicito nella RT, la stima presentata risulta corretta.

E' opportuno tuttavia un chiarimento circa la motivazione che ha indotto a considerare un'aliquota media di riferimento delle persone fisiche imprenditori individuali pari al 29%, difforme da quella utilizzata nel recupero di gettito per DIT sopra evidenziato (27%) e, soprattutto, difforme da quella presa a riferimento per i soggetti società di persone (si rammenta che l'aliquota media era stata stimata pari al 27%). Ciò in particolare alla luce dell'analogia tra i soggetti persone fisiche imprenditori individuali ed i soggetti percossi dall'IRPEF in qualità di soci di società di persone; infatti, in tale ultimo caso si può ipotizzare che soci di queste società, per la maggior parte dei casi, siano essenzialmente imprenditori individuali che si associano tra loro per sfruttare al meglio le sinergie derivanti da un raggruppamento di fattori economici, finanziari e personali.

Va da sé che qualora l'imposta media presa a riferimento fosse stata di 2 punti percentuali in meno, il recupero di gettito connesso sarebbe stato, anche se di poco, inferiore (per il 2004 pari a circa 57,6 mln di euro a fronte dei 62,3 mln di euro stimati in RT).

Da ultimo occorre sottolineare che andrebbero stimati per i soggetti persone fisiche anche gli effetti finanziari in termini di addizionali regionali e comunali.

4.1.3 Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, *Thin capitalization* e *pro rata* patrimoniale

Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni

La RT stima - per le persone fisiche - un recupero di gettito di 3,8 milioni di euro, basandosi su una elaborazione del prospetto relativo alla

determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (*ex d. lgs. n. 358 del 1997*). Il procedimento di stima si basa sui seguenti passaggi:

- a) si stima in 117 milioni di euro l'ammontare delle plusvalenze derivanti da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento;
- b) si applica a tale stima una percentuale del 30% al fine di individuare le minusvalenze da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento.

Al riguardo, si rileva la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali si è ipotizzato che l'ammontare delle minusvalenze in esame sia quantificato nella misura del 30% delle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (*ex d. lgs. n. 358 del 1997*).

Thin capitalization e pro rata patrimoniale

La RT, nonostante che tali norme siano suscettibili di produrre recuperi di gettito, non ne indica alcuna stima, ritenendo che il numero di contribuenti che dichiarano ricavi eccedenti i limiti per l'applicazione degli studi di settore sia estremamente limitato.

Non si hanno osservazioni al riguardo.

4.1.4 Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate

Il nuovo articolo 47 del Tuir prevede, in generale, che gli utili distribuiti dalle società ed enti soggetti all'IRPEF concorrano alla formazione del reddito

imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare; pertanto, viene eliminato il credito d'imposta sui dividendi percepiti e questi ultimi concorrono alla formazione del reddito per la quota suddetta.

La RT considera gli effetti finanziari della parziale tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate e stima un recupero di gettito pari 32,5 mln di euro a titolo di IRPEF ed una perdita di gettito pari a 18,4 mln di euro a titolo di addizionale regionale.

Si perviene a questa quantificazione attraverso successive elaborazioni di dati provenienti dal modello 770/2000 rilevati nel quadro SK; tuttavia, non vengono forniti i dati di riferimento attraverso i quali poter verificare la quantificazione.

Poichè infatti il recupero di gettito stimato dovrebbe riferirsi, considerando l'aliquota IRES pari al 33%, solo alle situazioni reddituali che a legislazione vigente generano un'imposta inferiore a quella riscuotibile attraverso la nuova metodologia di calcolo, risulta rilevante, al fine di effettuare una verifica delle quantificazioni, acquisire i dati concernenti:

- la percentuale di soggetti, rispetto al totale, che detengono partecipazioni qualificate;
- l'aliquota media IRPEF dei soggetti su indicati;
- l'aliquota media presa a riferimento dalla RT per calcolare il recupero di gettito a titolo di IRPEF;
- l'aliquota media presa a riferimento dalla RT per calcolare la perdita di gettito a titolo di addizionale regionale.

4.1.5 Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l.

Stante il regime opzionale di trasparenza fiscale applicabile anche alle "piccole srl"¹⁷, gli eventuali dividendi distribuiti dalle società interessate dall'agevolazione in esame devono essere esclusi dal concorso alla formazione del reddito imponibile dei soci percettori. Tali dividendi, in effetti, hanno già scontato l'imposizione come utili tassati per trasparenza.

La RT, in relazione all'agevolazione in parola, complessivamente stima i seguenti effetti in termini di gettito IRPEF di competenza:

Effetti finanziari	2004	2005
Recupero di gettito collegato all'addizionale regionale	+15,9	+8,3
Perdita di gettito per detassazione dividendi da partecipazioni qualificate		-85
Perdita di gettito addizionale regionale per detassazione dividendi da partecipazioni qualificate		-2
Perdita di gettito per detassazione dividendi da partecipazioni non qualificate		-8,4

La RT opera quindi quantificazioni separate a seconda che si tratti di dividendi da partecipazioni qualificate, dividendi da partecipazioni non qualificate, addizionale regionale.

¹⁷ Si tratta di srl con un volume di ricavi che non supera le soglie per l'applicazione degli studi di settore e sono composte da un numero di persone fisiche non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative a responsabilità limitata).

Dividendi da partecipazioni qualificate

La RT, in relazione ai dividendi da partecipazioni qualificate distribuiti dalle "piccole srl", stima per l'anno 2005, una perdita di gettito pari ad 87 milioni di euro (di cui 2 milioni di euro di addizionale regionale).

L'elaborazione della stima è basata sui dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2000 (quadro SK relativo gli utili corrisposti).

In particolare, il procedimento di stima elaborato in RT è articolato nei seguenti passaggi:

- si è proceduto all'attribuzione alle singole persone fisiche percettrici degli altri redditi dichiarati sulla base di un abbinamento per codice fiscale con gli archivi della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2000;
- si sono individuati gli ammontari dei dividendi qualificati distribuiti dalle srl rientranti nell'agevolazione in parola ai contribuenti come individuati al punto precedente;
- si sono elaborate delle simulazioni IRPEF realizzando un confronto tra l'imposizione sui dividendi qualificati secondo la legislazione di cui alla riforma in esame per la generalità delle persone fisiche¹⁸ e l'imposizione prevista dalla medesima riforma in capo ai soci delle piccole srl che hanno optato per il regime di trasparenza.

Anche in questo caso la RT non esplicita i dati aggregati intermedi che consentirebbero la verifica della stima proposta.

¹⁸ La riforma prevede in particolare l'inclusione del 40% dei dividendi qualificati nella base imponibile IRPEF delle persone fisiche.

Inoltre, non si chiarisce se ed in che termini si sia proceduto ad adeguare i dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2000 e di UNICO 2000 all'esercizio fiscale 2004. Sarebbero dunque opportuni al riguardo ulteriori chiarimenti.

Dividendi da partecipazioni non qualificate

Riguardo all'agevolazione in esame, la RT stima una perdita di gettito per il 2005, in termini di competenza, pari a 8,4 milioni di euro per minori ritenute IRPEF.

La perdita di gettito è stata stimata mettendo a confronto l'imposizione sui dividendi non qualificati a legislazione vigente con il regime (di non imposizione) previsto dalla riforma in tema di tassazione dei dividendi non qualificati erogati dalle "piccole srl" che optano per il regime della trasparenza fiscale.

Riguardo a tale stima valgono le medesime osservazioni riportate relativamente ai dividendi da partecipazioni qualificate.

Addizionale regionale

In relazione all'addizionale regionale la RT stima, in termini di competenza, i seguenti incrementi di gettito (conseguenti all'imputazione per trasparenza):

2004	2005
+15,9 mln	+8,3 mln

Risulta impossibile verificare tale quantificazione, dato che la RT non esplicita il procedimento di stima. Chiarimenti ulteriori sarebbero, al riguardo, opportuni.

4.1.6 Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio d'impresa

La RT stima gli effetti dell'abolizione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio d'impresa, la cui aliquota è pari al 27%.

La nuova tassazione prevede l'inclusione nel reddito imponibile delle suddette plusvalenze, nella misura del 40% rispetto al loro ammontare totale.

In particolare, vengono quantificati effetti di maggior gettito a titolo di IRPEF pari ad euro 109 mln per gli anni 2004 e 2005 ed a titolo di addizionale regionale pari ad euro 2,6 mln per i medesimi anni; per contro, si stima una perdita di gettito per l'abolizione dell'imposta sostitutiva suddetta pari ad euro 176 mln.

Anche in tal caso non vengono esplicitati i passaggi che consentono di verificare la validità della stima effettuata.

Tuttavia, partendo dal dato relativo al mancato gettito si risale ad un imponibile per plusvalenza pari ad euro 651 mln; applicando ad esso l'aliquota vigente dell'addizionale regionale, l'importo esplicitato in RT viene verificato come congruo.

Per contro, se si effettua il rapporto tra recupero di gettito ed ammontare di plusvalenze si ha un'aliquota media pari al 41,9%; tale dato fa supporre una sovrastima del recupero di gettito, atteso che nelle restanti parti

della RT relative ai soggetti persone fisiche si è stimata un'aliquota media pari al 27%.

Appaiono pertanto necessari chiarimenti in merito.

4.1.7 Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio d'impresa

La modifica della normativa in discorso produce un recupero di gettito stimato nella RT, per gli anni 2004 e 2005, in 0,26 mln di euro a titolo di IRPEF ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale di trascurabile entità, in quanto va ad includere nel reddito imponibile il 40% dell'ammontare dei dividendi percepiti a titolo di partecipazioni non qualificate da soggetti che esercitano l'attività imprenditoriale.

La RT ripercorre i passaggi attraverso i quali stima il citato effetto in termini finanziari; al riguardo, si evidenzia che, applicando l'aliquota media di riferimento fatta pari al 29% all'imponibile indicato nella RT, si ottiene un recupero di gettito inferiore a quello ivi riportato, pari a 0,166 (e non 0,26) mln di euro.

E' opportuno pertanto acquisire informazioni circa il dato evidenziato nella RT per verificare se, invece di un mero errore materiale, si tratti della stima degli effetti dovuti al recupero di gettito per quei soggetti che, in regime di credito d'imposta e per effetto delle differenti aliquote sugli scaglioni di reddito, avrebbero presentato una posizione di credito nei confronti del fisco. Tale circostanza non risulta peraltro esplicitata nella RT.

Occorrerebbe inoltre acquisire informazioni riguardo alla scelta di un'aliquota media del 29%, laddove nelle precedenti quantificazioni era stata stimata un'aliquota media del 27%.

4.1.8 Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati ai soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione (articolo 3, comma 1)

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto prevede l'abrogazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 16¹⁹ del TUIR, in base alla quale, attualmente, viene applicata una tassazione separata ai redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette ad IRPEG, nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla costituzione della società stessa. Verrà quindi applicata la tassazione ordinaria, su una quota dei redditi sopra indicati, pari al 40%.

La RT quantifica la perdita di gettito derivante dalla modifica introdotta in circa 1,1 mln di euro, in termini di competenza; viene altresì stimato un recupero di gettito annuo pari a 40.000 euro riferito all'addizionale regionale.

La RT perviene alla quantificazione indicata attraverso il confronto tra il gettito che sarebbe stato prevedibile a legislazione vigente e quello atteso con riferimento alla modifica proposta. I dati utilizzati sono: gli importi di cui al quadro RM sezione terza di UNICO 2000, pari a circa 9,3 mln di euro per i redditi in oggetto; un'aliquota media del 23 per cento applicata ai redditi a tassazione separata, per la legislazione vigente; un'aliquota marginale media

¹⁹ La norma, verosimilmente per un refuso, indica l'articolo 17, riferendosi invece all'articolo 16.

del 26 per cento con riferimento alla modifica introdotta, applicata, come sopra ricordato, al 40% dei redditi.

Non ci sono osservazioni di sostanza al riguardo, anche se potrebbe essere utile conoscere quelli che la RT - nella premessa metodologica alla sezione all'interno della quale si tratta della norma in esame - definisce "opportuni coefficienti di aggiornamento" per calcolare i redditi del 2004 sulla base dei dati riferiti all'anno 1999; è infatti evidente che l'entità della perdita di gettito dipende in modo diretto dall'ammontare di reddito preso come riferimento.

4.1.9 - Utili esteri distribuiti a persone fisiche

Il provvedimento in esame modifica l'attuale normativa in tema di tassazione dei dividendi esteri; in particolare, per le partecipazioni non qualificate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sul dividendo estero percepito al netto delle ritenute già pagate nel luogo di origine, mentre per le partecipazioni qualificate si prevede una ritenuta del 12,5% a titolo d'acconto e la tassazione in dichiarazione limitatamente al 40% dell'importo del dividendo.

La RT stima delle perdite di gettito a vario titolo: a titolo di ritenute pari ad 1,1 mln di euro, a titolo di IRPEF pari a 0,3 mln di euro ed a titolo di addizionale regionale pari a circa 0,25 mln.

Al riguardo, la quantificazione non risulta verificabile, in quanto essa si basa su una serie di ipotesi sul peso delle differenti variabili rilevanti ai fini della stima degli effetti di gettito, che potrebbero apparire in certa misura arbitrarie e che comunque non risultano suscettibili di riscontro.

E' opportuno pertanto acquisire informazioni ulteriori, pur ammettendo un innegabile grado di incertezza di qualunque stima, dovuto alla tipologia di redditi che qui si vanno a considerare.

4.1.10 Associazione in partecipazione (articolo 47, comma 2, del Tuir e articolo 2 del d. lgs.)

La disposizione contenuta nel nuovo articolo 47, comma 2, del Tuir prevede che gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e da contratti di cointeressenza agli utili e di partecipazione agli utili e alle perdite - escludendo quelli il cui apporto sia costituito unicamente da prestazioni di lavoro e purché l'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto (a seconda che si tratti, rispettivamente, di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati ovvero di altre partecipazioni) - concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40%. In base alle norme di coordinamento contenute nell'articolo 2 dello schema di d. lgs. in esame, in presenza di un apporto inferiore si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5%. L'articolo 110 del Tuir, contenente norme generali sui componenti del reddito d'impresa, stabilisce (al comma 9, lettera b) che le remunerazioni relative ai contratti sopra menzionati non sono deducibili da parte delle società eroganti.

La legislazione vigente, viceversa, prevede la tassazione integrale dei redditi in capo ai percettori e, corrispondentemente, la deducibilità delle remunerazioni per gli eroganti.

La RT afferma che l'effetto complessivo della nuova disposizione è costituito da un aumento di gettito, in termini di competenza, pari a 1,7 mln

di euro in ragione d'anno. Esso deriverebbe dalla somma algebrica tra il recupero di gettito derivante dalla introdotta indeducibilità delle remunerazioni erogate - stimato in 4,5 mln di euro, dei quali 2 riferiti a persone fisiche e 2,5 a persone giuridiche - e la perdita di gettito dovuta alla nuova modalità di tassazione prevista per i redditi in esame. Si stima inoltre una modestissima perdita di gettito a titolo di addizionale regionale.

In merito alla quantificazione indicata dalla RT, si formulano due ordini di osservazioni.

In primo luogo, dai dati delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 1999 risulta un ammontare di redditi per partecipazione pari a circa 24 mln di euro, sostanzialmente in linea con la RT, che stima la perdita di gettito da un dato di 25,2 mln di euro; i criteri di riparametrazione al 2004 del dato 1999 non sono peraltro esplicitati. Sempre in tema di dati utilizzati dalla RT, non viene poi esplicitato come sia stato individuato l'ammontare di deduzioni - che la RT stima pari a 4,5 mln di euro - attualmente operate dai soggetti eroganti con riferimento alle associazioni in partecipazione, in quanto tale voce non risulta indicata in modo autonomo nelle dichiarazioni dei redditi, ma costituisce una parte delle deduzioni a titolo di compenso. Tale elemento risulta rilevante, al fine della verifica della quantificazione, poiché è in base al recupero di gettito conseguente alla citata indeducibilità che nel complesso sono associati effetti positivi alla norma in esame, il cui effetto immediato, in termini di modalità di tassazione, è senza dubbio quello di una perdita di gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente.

In secondo luogo, appare opportuno sottolineare che la RT sembra sottendere una non argomentata rigidità di comportamento da parte dei soggetti (siano essi persone fisiche o società) che risulterebbero interessati

dalla non deducibilità delle remunerazioni erogate; si ritiene, invece, che non si possano escludere eventuali variazioni di comportamento con finalità elusive. A titolo di esempio, basti pensare alla fattispecie di società tra loro partecipate, alle quali sarebbe consentito di avvalersi del consolidato fiscale: il compenso corrisposto potrebbe in tal caso essere assorbito come componente negativo.

4.2 Enti non commerciali

La normativa vigente prevede che per i redditi prodotti da tali soggetti si applichi il regime fiscale vigente per le persone giuridiche; in particolare, essi vengono assoggettati alla medesima aliquota, salvo i casi specifici in cui viga un regime agevolato.

Le modifiche in termini di IRES hanno pertanto una ricaduta sul regime di tali soggetti che, per alcuni aspetti, vengono assimilati alle persone fisiche e al relativo regime fiscale; infatti, è sufficiente osservare come la parziale inclusione nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate fuori dall'esercizio d'impresa, nonché quella relativa alle plusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni, sia fatta pari al 40% (e non al 5% come per i soggetti IRES) e sia prevista l'esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate, sottoposti a ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5%.

Occorre inoltre sottolineare la particolarità di imposizione a cui è sottoposta tale categoria di enti che vede al suo interno anche le ONLUS, soggetti fiscali a cui si applica uno specifico regime fiscale.

4.2.1 Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio d'impresa

La RT stima gli effetti dovuti alla parziale inclusione, pari al 40%, nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa, laddove l'attuale normativa prevede per essi il credito d'imposta.

La quantificazione presentata in RT non consente una verifica puntuale del recupero di gettito di competenza, stimato per gli anni 2004 e 2005 in 53 mln di euro.

Infatti, a tale quantificazione si giunge attraverso una serie di elaborazioni applicate ad un dato iniziale tratto dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK, non verificabili in quanto non si dispone dei relativi dati.

Tuttavia, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo sul peso dato nella valutazione a tutte quelle situazioni in cui verrà applicata l'aliquota agevolata IRES, atteso che sembrerebbero non modificati gli attuali regimi impositivi agevolativi per alcune delle tipologie di soggetti rientranti tra gli enti non commerciali (ad esempio ONLUS, tra cui cooperative sociali, ONG; società sportive dilettantistiche).

Si rende inoltre opportuno acquisire informazioni in merito ai riflessi finanziari della normativa in discorso in termini di IRAP.

4.2.2 Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate

Per i dividendi percepiti da partecipazioni non qualificate, in luogo dell'attuale normativa applicabile in materia di credito d'imposta, si prevede la nuova imposizione basata sulla ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5%.

La RT stima una perdita di gettito pari a circa 4,7 mln di euro per gli anni 2004 e 2005, ed un recupero di gettito pari a 15,5 mln di euro a titolo di ritenuta secca pari al 12,5%.

Si giunge a tale stima attraverso elaborazioni dei dati del quadro SK del modello 770/2000, che non risultano verificabili.

Tuttavia, occorre sottolineare che teoricamente non si dovrebbe verificare una perdita di gettito a fini IRES a titolo di abolizione del credito d'imposta; infatti, per tali enti soggetti all'aliquota IRES (piena o agevolata) il credito d'imposta compensa l'imposizione IRES a titolo di dividendo percepito.

L'ipotesi di un minor gettito, pertanto, sarebbe plausibile solo nel caso di soggetti che nel regime attuale andassero a debito d'imposta con riferimento ai dividendi percepiti (situazione però non verificabile in ragione del carattere proporzionale e non progressivo, come per i soggetti persone fisiche, della tassazione IRPEG).

Si ritiene pertanto indispensabile acquisire informazioni sia su tale circostanza sia sulla mancata stima di perdita di gettito a fini IRAP, che si avrebbe in caso di esclusione totale dalla base imponibile IRES di tali dividendi.

4.2.3 Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio d'impresa

Con riferimento a tali fattispecie di imposizione fiscale la RT stima gli effetti derivanti dall'abolizione della vigente normativa in tema di tassazione delle plusvalenze realizzate (di cui al d.lgs. n. 461 del 1997) e dall'inclusione parziale, pari al 40%, delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate percepite fuori dall'esercizio d'impresa.

In particolare, viene stimato un recupero di gettito pari a 2,1 mln di euro per gli anni 2004 e 2005 ed una perdita di gettito per abolizione dell'imposta sostitutiva citata pari a 4,7 mln di euro per gli stessi anni.

La stima viene effettuata partendo dai dati contenuti nel quadro RT del modello UNICO 2000, applicando ai quali alcune elaborazioni di simulazione si perviene ai dati finanziari di gettito su esposti.

Al riguardo, nel sottolineare che, non essendo state esplicitate le variabili utilizzate per la quantificazione, risulta impossibile verificare la stima proposta, si è cercato, tuttavia, di ripercorrere le modalità di calcolo utilizzando i dati UNICO 2000 e senza apportare alcun correttivo di simulazione.

Il primo passaggio è stato quello di riportare all'attuale unità monetaria di conto, l'euro, i dati esposti nel quadro RT espressi in lire e relativi all'imposta sostitutiva introitata.

La conversione ha dato per risultato il dato dei 4,7 mln di euro stimati in RT attraverso le suddette elaborazioni di simulazione; inoltre, andando a calcolare sull'ammontare delle plusvalenze nette rilevate nel medesimo quadro RT l'incremento di gettito pari al 33% a titolo di IRES, sul 40% di

esse, si è ottenuto il medesimo dato esposto in RT, che risulta pari a 2,1 mln di recupero di gettito stimato attraverso le suddette simulazioni.

Tale stima potrebbe risultare peraltro eccessiva, se si considerano le modificazioni delle situazioni avutesi negli anni successivi per tali tipologie di redditi, in relazione alle variabili condizioni del mercato dovute alla mutabilità di valore delle partecipazioni qualificate (si consideri inoltre, che per il metodo LIFO con il quale normalmente vengono valutate in portafoglio, è molto più facile rilevare plusvalenze che non minusvalenze).

L'applicazione di correttivi per tener conto di tali circostanze avrebbe condotto quindi ad una stima differente, in termini sia di recupero che di perdita di gettito, i cui effetti netti sono di incerta portata.

Risultano pertanto opportuni chiarimenti al riguardo.

4.2.4 Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%

La nuova normativa prevede l'abbattimento dell'aliquota IRES dal 34% al 33%; viene pertanto stimata in RT l'incidenza finanziaria di tale diminuzione d'aliquota anche per gli enti non commerciali.

Per pervenire alla quantificazione la RT riporta elaborazioni di simulazione effettuate partendo dalla base dati delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000; il calcolo ha portato a stimare la perdita di gettito in 18,9 mln di euro per l'anno 2004, contenuta nella RT, anche se nella tabella finale il medesimo importo viene indicato anche per l'anno 2005.

Al riguardo non risulta possibile effettuare alcuna verifica per mancanza delle informazioni di riferimento.

Emerge peraltro un'osservazione in relazione alla scelta dei dati; infatti, per le altre quantificazioni, relative ai soggetti persone giuridiche e soggetti

persone fisiche, si sono usati anche, rispettivamente, i dati di UNICO 2002 e UNICO 2001.

E' evidente che in particolare per i soggetti enti non commerciali sarebbe stato opportuno scegliere il dato più recente possibile (quindi i dati traibili da UNICO 2002), al fine di tener conto dell'andamento fortemente evolutivo che negli ultimi anni ha interessato quello che comunemente viene definito "terzo settore".

Tale riflessione si estende a tutte le quantificazioni riferite a tali soggetti d'imposta, al fine di tener conto degli andamenti che hanno interessato tali enti.

4.3 Persone fisiche ed enti non commerciali: riporto minusvalenze su partecipazioni qualificate

Il nuovo Tuir elimina la possibilità che l'eventuale eccedenza delle minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate sulle plusvalenze risulti fiscalmente deducibile. Si prevede inoltre, sotto forma di disposizione transitoria (articolo 4, lettera e), che le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2003 possano essere portate, nella misura del 40%, a deduzione delle future plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate.

Sebbene la norma in esame sia suscettibile di produrre dei recuperi di gettito, la RT prudenzialmente non ne stima.

Al riguardo, non si hanno osservazioni.